

LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

GU 17 luglio 1923, n. 167

Art. 1. Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2. È istituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'Albo in ogni Provincia.

Per ciascun iscritto nell'Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3. Sono iscritti nell'Albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'Albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione ai sensi del RD n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4. Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'Albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5. Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6. *Omissis*⁽¹⁾

Art. 7. Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle sue professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'Albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

Saranno pure formati in ogni Provincia dalle autorità indicate all'articolo 11 Albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

⁽¹⁾ Superato dall'art. 4 RD 27 ottobre 1927 n. 2145.

Potranno essere iscritti in tali Albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

RD 23 OTTOBRE 1925, N. 2537

Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, in esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1395

GU 15 febbraio 1926, n. 37

CAPO I - *Dell'Albo*

Art. 1. In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo⁽²⁾.

Art. 2. Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio Albo.

Quando gli iscritti nell'Albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'Albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo presidente della Corte di appello.

Art. 3. L'Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza.

L'iscrizione nell'Albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'Albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4. Per essere iscritto nell'Albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del DM 31 dicembre 1923, n. 2909⁽³⁾ salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'Albo a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del RD 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5. Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del RD 31 dicembre 1923, n. 2909 ferme restando le disposizioni transitorie della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'Albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 6. Non si può essere iscritti nell'Albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7. La domanda di iscrizione nell'Albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo da lire 250.000⁽⁴⁾ e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia⁽⁵⁾;
- c) certificato di residenza;

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 1 del RD 27 ottobre 1927 n. 2148, «L'Albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti».

⁽³⁾ L'esame di Stato è ora disciplinato dagli articoli 172 e seguenti del TU 31 agosto 1933, n. 1592, e legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

⁽⁴⁾ Al 1996 l'imposta è aumentata più volte. L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.

⁽⁵⁾ Per gli apoliti provvede la legge 28 aprile 1938, n. 897.

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto, né di aver domandato l'iscrizione, in altro Albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 28 giugno 1874, n. 1938⁽⁶⁾ sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del Codice di procedura penale⁽⁷⁾.

Art. 8. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente⁽⁸⁾.

Art. 9. La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di 5 giorni⁽⁹⁾ a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.

Art. 10. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale⁽¹⁰⁾ entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentali.

Artt. 11-16. *Omissis*⁽¹¹⁾.

Art. 17. Contro la deliberazione della Commissione centrale⁽¹²⁾ non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere⁽¹³⁾.

Art. 18. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine⁽¹⁴⁾.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire, nei propri regolamenti interni, un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19. La Commissione centrale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile⁽¹⁵⁾.

⁽⁶⁾ Vedi anche art. 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

⁽⁷⁾ Per altro requisito, vedi art. 2 della legge 28 aprile 1938, n. 897.

⁽⁸⁾ Per la validità delle sedute del Consiglio, per quel che concerne il numero dei presenti, vedi art. 16, comma 1, DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

⁽⁹⁾ Termine non perentorio.

⁽¹⁰⁾ Ora il ricorso avverso la deliberazione è al Consiglio nazionale: sulla presentazione del ricorso, vedi DM 12 ottobre 1948 e DM 10 novembre 1948.

⁽¹¹⁾ Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

⁽¹²⁾ Ora del Consiglio nazionale.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è ammesso ricorso anche *per violazione di legge* (Cassazione, SU, 10 aprile 1978, n. 1657).

⁽¹⁴⁾ Vedi art. 14 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 20. La cancellazione dall'Albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Art. 21. Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16⁽¹⁶⁾.

Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'Albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità ai suindicati articoli 10, 13 e 16.

Art. 22. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'Albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16⁽¹⁶⁾.

Art. 23. L'Albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto⁽¹⁷⁾, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale⁽¹⁸⁾ e dell'istruzione, nonché alla Commissione centrale⁽¹⁹⁾ ed agli altri Consigli dell'Ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'Albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'Albo.

Art. 24. Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta l'iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25. Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II - *Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine*⁽²⁰⁾

SEZIONE I - *Dell'Ordine*

⁽¹⁵⁾ Vedi DM 12 ottobre 1948 e DM 10 novembre 1948.

⁽¹⁶⁾ Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

⁽¹⁷⁾ Ora Ministero di grazia e giustizia.

⁽¹⁸⁾ Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

⁽¹⁹⁾ Ora Consiglio nazionale.

⁽²⁰⁾ Le norme del presente Capo si applicano in quanto compatibili con quelle di cui al DLGt 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 26. La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine⁽²¹⁾, è indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza⁽²¹⁾.

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30⁽²²⁾ e provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale⁽²³⁾ ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto⁽²⁴⁾ degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28. La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente)⁽²⁵⁾, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

SEZIONE II - *Del Consiglio dell'Ordine*

Art. 29. Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30. I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio⁽²⁶⁾.

Tutti gli iscritti nell'Albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31.⁽²⁷⁾

Art. 32. I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'Albo e durano in carica due anni⁽²⁸⁾. Essi sono rieleggibili.

⁽²¹⁾ La convocazione dell'Ordine, per quel che concerne rielezione del Consiglio, è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382 e l'elezione dei componenti il Consiglio avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detto decreto.

⁽²²⁾ Il DLLgt n. 382, *cit.*, salvo per quel che concerne la convocazione dell'adunanza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze generali.

⁽²³⁾ Ora Consiglio nazionale.

⁽²⁴⁾ Ora da un quarto degli iscritti: vedi art. 3, comma 12 DLLgt n. 382.

⁽²⁵⁾ Vedi art. 16, comma 12 DLLgt n. 382.

⁽²⁶⁾ Per l'elezione dei componenti del Consiglio vedi articoli 2 e 3 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

⁽²⁷⁾ Riguardava la composizione del Consiglio: vedi art. 1 DLLgt n. 382.

Art. 33.⁽²⁹⁾

Art. 34.⁽³⁰⁾ Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro 10 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35.⁽³¹⁾

Art. 36. Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37. Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari⁽³²⁾:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo⁽³³⁾;

5) compila ogni triennio la Tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha il valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine⁽³⁴⁾;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38. Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso⁽³⁵⁾.

In caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente) il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39. Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'Albo (art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40. Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

⁽²⁸⁾ La materia è disciplinata dall'art. 15 DLLgt n. 382.

⁽²⁹⁾ Riguardava la procedura per l'elezione dei consiglieri: vedi articoli 4 e 5 DLLgt n. 382.

⁽³⁰⁾ Vedi art. 6 DLLgt n. 382.

⁽³¹⁾ Vedi art. 2, comma 12, DLLgt n. 382.

⁽³²⁾ Vedi art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, che indica anche «pareri sulle controversie e liquidazione degli onorari».

⁽³³⁾ Vedi artt. 7 e 14 DLLgt n. 382.

⁽³⁴⁾ La Tariffa professionale è ora a carattere nazionale.

⁽³⁵⁾ Vedi articoli 27 e 28.

- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.

Art. 41.⁽³⁶⁾

Art. 42. Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III - *Dei giudizi disciplinari*

Art. 43. Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44. Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato⁽³⁷⁾, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di 15 giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45. Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di 6 mesi⁽³⁸⁾;
- 4) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

⁽³⁶⁾ Superato dall'art. 15, comma 12, DLLgt n. 382.

⁽³⁷⁾ «La mancata audizione dell'incolpato da parte del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri prima della decisione di procedere al giudizio disciplinare, secondo quanto disposto dall'art. 44 RD n. 2537/1925, costituisce motivo di nullità del procedimento» (Cass., Sez. unite civili, 19 novembre 1979, n. 6018, per esteso in *Foro italiano*, 1980, parte I, pag. 1024 e seguenti). Nella sentenza è specificato che il motivo di nullità sussiste anche nel caso che l'incolpato sia stato ascoltato dal solo presidente invece che dal Consiglio dell'Ordine.

Risulta dalla giurisprudenza (Cassazione, Sezioni unite, 27 giugno 1981, n. 4182) che l'inquisito, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento per il giudizio disciplinare, deve contestare al Consiglio il fatto di non essere stato ascoltato preliminarmente. Nel caso tale obiezione non venga avanzata il motivo di nullità può essere sanato in sede di giudizio di secondo grado davanti al Consiglio nazionale. Ciò in applicazione per analogia dei principi stabiliti dall'art. 185 del CPP così come modificato dall'art. 6 della legge 534/1977.

⁽³⁸⁾ Ai sensi dell'art. 35 CP la sospensione non può avere durata inferiore a 15 giorni.

Art. 46. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze⁽³⁹⁾, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 28 giugno 1874, n. 1938⁽⁴⁰⁾, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47. Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento⁽⁴¹⁾.

Art. 48.⁽⁴²⁾ Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 49. L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte d'appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento⁽⁴³⁾.

Art. 50. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare⁽⁴⁴⁾.

CAPO IV - *Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto*

Art. 51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, ai rilievi geometrici e alle operazioni di estimo.

Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le

⁽³⁹⁾ La condanna deve essere definitiva; tale è il caso del patteggiamento. Nella decisione del Consiglio, deve essere motivata la scelta tra cancellazione e sospensione.

⁽⁴⁰⁾ Tale norma non consente la riammissione dell'esercizio professionale in caso di libertà provvisoria. Deve essere considerato tuttavia che la Corte costituzionale con Sentenza 7 luglio 1988, su GU del 13 luglio 1988, ha dichiarato incostituzionale analoga norma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista.

⁽⁴¹⁾ Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

⁽⁴²⁾ Prevedeva il ricorso avverso le deliberazioni dell'assemblea generale alla Commissione centrale: ora il ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine e al Consiglio nazionale; vedi art. 10.

⁽⁴³⁾ Il ricorso è ora al Consiglio nazionale. Viene omissis il comma 12 originario, che prevedeva il ricorso all'assemblea generale.

⁽⁴⁴⁾ Per le sanzioni disciplinari in caso di omissione del versamento del contributo, vedi la legge 3 agosto 1949, n. 536.

belle arti⁽⁴⁵⁾, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53. Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54.⁽⁴⁶⁾ Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore, indicati nell'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti di istruzione superiore, indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909⁽⁴⁷⁾, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55. Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto, purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52. *Abrogato dalla legge 166/2002, art. 7 comma 6*

Art. 56. Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'Albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica, o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generali

Art. 57.⁽⁴⁸⁾ Gli Ordini degli ingegneri o degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori generali presso la Corte d'appello e dei Procuratori della Repubblica.

⁽⁴⁵⁾ Trattasi della legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico, vedi ora legge 12 giugno 1939, n. 1089.

⁽⁴⁶⁾ Vedi anche: RD 27 ottobre 1927, n. 2145.

⁽⁴⁷⁾ Vedi il citato art. 6, RD 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 6. Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del RD 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi entro il 31 dicembre 1923.

⁽⁴⁸⁾ Vedi anche articoli 8 e 9, DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Art. 58. Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine⁽⁴⁹⁾.

CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Art. 59. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte d'appello, o nelle provincie che sono sede di Corte d'appello, il presidente del Tribunale, invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto, dagli istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli artt. 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, e dall'art. 74 del presente regolamento, a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60. I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, ai termini dell'art. 31 del RDL 25 settembre 1924, n. 1585⁽⁵⁰⁾, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1923, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909⁽⁵¹⁾.

Art. 61. Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della medesima legge, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62. Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni, e che si trovino iscritti nell'Albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse⁽⁵²⁾. *Comma abrogato dalla legge 144/1999, art.13*

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione⁽⁵²⁾. *Comma abrogato dalla legge 144/1999, art.13*

⁽⁴⁹⁾ Il secondo comma è superato.

⁽⁵⁰⁾ Vedi art. 31 del RDL 25 settembre 1924, n. 1585: art. 31. Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi, conferiti sino a tutto l'8 dicembre 1924 dalle università e dagli istituti superiori, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

⁽⁵¹⁾ Vedi nota 47.

⁽⁵²⁾ Comma abrogato dalla legge 144/1999, art.13

Art. 63. Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione nell'Albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli articoli da 64 a 74 si omettono perché hanno esaurito la loro efficacia.

LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi

GU 7 luglio 1938, n. 152

Art. 1. Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2. Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari⁽⁵³⁾.

Art. 7. Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali l'iscrizione di professionisti stranieri negli Albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.

La precedente disposizione non si applica quando, per l'iscrizione dello straniero nell'Albo, sia richiesta dal regolamento professionale l'esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

⁽⁵³⁾ La norma comporta la richiesta del certificato di buona condotta in aggiunta ai documenti per l'iscrizione all'Albo, previsti dall'art. 7 del RD 2537/1925. Tale certificazione è stata però abolita dalla legge 732/1984 e non può essere richiesta per l'iscrizione agli Albi professionali, come da Circolare del Ministero dell'interno n. 9 pubblicata sulla GU n. 180 del 3 agosto 1993.

LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1815

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

GU 16 dicembre 1939, n. 291

Art. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano, per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2⁽⁵⁴⁾. È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Abrogato

Art. 3. Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici; nonché, fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma 2, gli uffici che le società, ditte o aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4. La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non possono essere assunte da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego, se non in seguito all'autorizzazione del competente circolo dell'ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.

Art. 5. La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli Albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri.

Tuttavia gli iscritti negli Albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente circolo dell'ispettorato corporativo e, qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6. Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di 6 mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato articolo 1.

Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data anzidetta.

Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di 3 mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro 3 mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7.⁽⁵⁵⁾ Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

⁽⁵⁴⁾ L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

⁽⁵⁵⁾ Le ammende sono state rivalutate da varie leggi.

a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6, primo comma, sono puniti con l'ammenda fino a lire 2.000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5, comma secondo, sono puniti con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a lire 2.000.

Art. 8. Con decreti reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1 della Legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente Legge.

DLLGT 23 NOVEMBRE 1944, N. 382

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali⁽⁵⁶⁾

GU 23 dicembre 1944, n. 98

CAPO I - *Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali*⁽⁵⁷⁾

Art. 1. Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del RDL 24 gennaio 1924, n. 103⁽⁵⁸⁾. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cinquecento; di nove se non superano millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

Art. 2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in un giornale almeno per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti ed, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4. Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

⁽⁵⁶⁾ Le Commissioni centrali hanno assunto la denominazione di Consigli nazionali a seguito dell'art. 2 del DLP 21 giugno 1946, n. 6.

⁽⁵⁷⁾ Sugli Ordini e sui Consigli degli ingegneri ed architetti, vedi articoli 26 e ss. del Regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537.

⁽⁵⁸⁾ Contiene disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro 10 giorni dalla proclamazione.

Art. 7. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari⁽⁵⁹⁾.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo.

Art. 8. Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro 90 giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9. Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all'elezione del Consiglio.

CAPO II - *Delle Commissioni centrali*⁽⁶⁰⁾

Art. 10. Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11. Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza

⁽⁵⁹⁾ Tali tasse e contributi sono riscossi, come stabilisce la legge 10 giugno 1978, n. 292, ai sensi dell'art. 3 TU imposte dirette DPR 15 maggio 1963, n. 858.

Per le sanzioni disciplinari, in caso di mancato versamento dei contributi, vedi art. 50 del Regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, nonché l'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536, secondo il quale «Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare».

⁽⁶⁰⁾ L'art. 2 del DLP 21 giugno 1946, n. 6, ha modificato la denominazione delle Commissioni centrali in Consigli nazionali ed ha stabilito che gli uffici di segreteria di questi sono diretti da un magistrato di grado VI o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12. Quando gli iscritti appartengono ad unico Albo con carattere nazionale la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative del Consiglio.

Art. 13. I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei 15 giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei 10 giorni successivi all'elencazione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica 3 anni.

Art. 14. I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro di grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III - *Disposizioni comuni*

Art. 15. I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti alle sedute per un periodo di oltre 6 mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16. Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

Art. 17. Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'articolo 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

DM 10 NOVEMBRE 1948

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti

GU 30 dicembre 1948, n. 303

Art. 1. Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti si propongono entro il termine di 30 giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un Ufficio del registro, della somma di lire 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del DL 13 settembre 1946, n. 261⁽⁶¹⁾

Art. 3. Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4. È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare, ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2⁽⁶²⁾.

Art. 5. Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore⁽⁶³⁾

Art. 7. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8.

⁽⁶¹⁾ Ora lire 13.000.

⁽⁶²⁾ Come illustrato al paragrafo 14.2. gli articoli 4, 6, 7, 8 del DM contengono alcune disposizioni da considerare superate dalla successiva legislazione e giurisprudenza.

⁽⁶³⁾ Come illustrato al paragrafo 14.2. gli articoli 4, 6, 7, 8 del DM contengono alcune disposizioni da considerare superate dalla successiva legislazione e giurisprudenza.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente⁽⁶⁴⁾.

Art. 8. Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti, ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente⁽⁶⁵⁾.

Art. 9. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11. Il segretario redige il processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13. È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14. *Omissis*⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁴⁾ La facoltà del presidente di non ammettere l'imputato alla seduta del Consiglio è stata ritenuta illegittima e contraria all'art. 24 della Costituzione (Cassazione civile, Sezioni unite, 20 marzo 1971, n. 812). Il Regolamento DM 10 novembre 1948 ha carattere di norma regolamentare interna ed è perciò privo del tutto di forza di legge e non può essere oggetto di questione di costituzionalità. La norma deve essere disapplicata dal Consiglio nazionale, pena la violazione dei principi generali della Costituzione con conseguente annullamento della decisione dell'autorità giurisdizionale.

⁽⁶⁵⁾ Come illustrato al paragrafo 14.2. gli articoli 4, 6, 7, 8 del DM contengono alcune disposizioni da considerare superate dalla successiva legislazione e giurisprudenza.

⁽⁶⁶⁾ Si omette, perché norma transitoria.

LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536

**Sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal
DLLgt 23 novembre 1944, n. 382**

GU 24 agosto 1949, n. 193

Art. 2. I contributi previsti dal DLLgt 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

DM 15 DICEMBRE 1955 N. 22608 ⁽⁶⁷⁾

Disciplinare-tipo del Ministero dei LLPP per il conferimento incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche

È approvato l'unito Disciplinare-tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche.

Nel caso di incarichi di particolare natura o importanza, il Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire – caso per caso – riduzioni superiori a quelle previste dal predetto disciplinare-tipo⁽⁶⁸⁾.

SCHEMA DISCIPLINARE-TIPO

Contenente le norme e condizioni per il conferimento a
.....⁽⁶⁹⁾ liber.....profession.....⁽⁶⁹⁾
dell'incarico della compilazione del progetto (e della direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori)⁽⁷⁰⁾

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici affida a
iscritt.....all'Albo professionale di
l'incarico della compilazione del progetto (e della direzione)⁽⁷⁰⁾ dei lavori di.....

Art. 2. I.....professionist.....svolgl'incarico alla dipendenza dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile dal quale ricev.....istruzioni circa la compilazione del progetto (e la direzione dei lavori)⁽⁷⁰⁾.

Ess.....pertanto rest.....obbligat.....all'osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con DM 29 maggio 1895 (e del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350)⁽⁷⁰⁾ e del regolamento per il servizio del Genio civile approvato con RD 2 marzo 1931, n. 287.

Si chiarisce il n. 5 dell'art. 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1895, intendendosi per «tutti i particolari costruttivi e decorazioni interna ed esterna» quelli che servono ad individuare completamente il progetto.

Art. 3. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere di Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, di cui al DM 29 maggio 1895; ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'ingegnere capo.

Art. 4. Il progetto, oltre agli allegati di cui al DM 29 maggio 1895, dovrà pure comprendere il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la qualità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco con il nome e cognome dei proprietari, l'indicazione sommaria dei beni da espropriare, ed in genere tutti quegli altri dati necessari per procedere alla compilazione del piano parcellare e alla determinazione delle relative indennità in base ai regolari computi.

Art. 5. I.....progettist.....dovr.....presentare, nel termine di mesi uno studio di massima, sul quale l'amministrazione darà il preliminare benessere, diretto a concretare

⁽⁶⁷⁾ Il disciplinare non è stato aggiornato alla più recente normativa. Per un disciplinare aggiornato, a cura dell'autore, vedere lo «Schema di incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori» nelle pagine seguenti.

⁽⁶⁸⁾ In base alla Legge 26 aprile 1989 n. 155, art. 4, comma 12-bis, «la riduzione dei minimi di Tariffa non può superare il 20%».

⁽⁶⁹⁾ Singolare o plurale a seconda che l'incarico sia conferito ad un professionista o ad un gruppo di professionisti.

⁽⁷⁰⁾ Le parole fra parentesi dovranno essere trascritte nel caso in cui l'incarico venga esteso alla direzione dei lavori.

i criteri informativi e l'entità approssimativa dell'opera, nonché a determinare sia l'ordine di grandezza della spesa, che la cifra approssimativa del compenso per la progettazione.

Qualora per l'elevatezza della spesa, o per altro insindacabile motivo, l'amministrazione ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte de progettist

In siffatto caso, e sempre che il progetto di massima sia stato giudicato dai superiori Corpi tecnici attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, comporterà a.....progettist soltanto un compenso ridotto, pari al 20% di quello stabilito nel successivo art. 9, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso da.....progettist.....in dipendenza della presente convenzione.

Qualora il progetto di massima venisse invece non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica a.....progettist.....non sarà dovuto alcun compenso, né avrà l'amministrazione obbligo di reincaricare i.....progettist.....di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

Art. 6. I grafici e disegni del progetto definitivo saranno presentati in minuta all'ufficio del Genio civile per il suo benessere entro ilnella intesa che dalla data del detto benessere decorrerà l'ulteriore termine di.....per consegnare, completamente ultimato, all'Ufficio del Genio civile stesso, un esemplare del progetto definitivo. Altri due esemplari saranno consegnati da..... progettist..... dopo l'approvazione definitiva del progetto stesso.

Qualora la prestazione del progetto definitivo venisse ritardata oltre il termine ultimo sopra stabilito, sarà applicata una penale di L⁽⁷¹⁾ per ogni settimana di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all'art. 9.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni..... l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso i..... progettist..... inadempienti..... senza che quest..... ultim..... poss..... pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso di spese.

Art. 7. I.....progettist.....si obbligh.....d'introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall'ingegnere capo, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui appresso.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione dei LLPP ritenesse necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'ingegnere capo, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Art. 8. A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da.....progettist.....e dal personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate per l'esecuzione dei rilievi topografici, sarà corrisposta a.....dopo che il progetto sia stato ritenuto ammissibile dal Genio civile, la somma pari al.....% (al 30% dell'onorario di cui al successivo art. 9 per l'edilizia o per qualsiasi altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui il professionista ha la residenza anagrafica, al 45% per l'edilizia da svolgersi fuori dal Comune in cui.....i.....professionist.....ha la residenza anagrafica e al 60% per tutti gli altri casi).

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico

⁽⁷¹⁾ La penale a seconda dell'urgenza e dell'importanza del progetto varierà da lire 1.000, a lire 3.000 per compensi fino a lire 300.000. Per compensi superiori, si aggiungerà fra lo 0,2 e il 9,5% del compenso medesimo arrotondando la cifra.

del progettista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, apposizione di termini, capisaldi e simili o carte catastali, topografiche quando queste vengono disposte dall'amministrazione nei limiti delle somme preventivamente approvate.

Art. 9. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene dedotto, previa *riduzione del 20%*, dalle tabelle A e B allegate alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la nuova tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

L'importo sul quale si applica la percentuale è quello complessivo di progetto, detratta la sola quota per imprevisti e quella eventuale di spese generali non incluse nei prezzi.

Per le opere identiche, complete ed importanti, ripetute, per le quali non sia stato fatto uno studio di adattamento ai singoli impieghi, o che abbiano richiesto la progettazione e il calcolo una volta per tutte, l'importo da prendere a base per la liquidazione dell'onorario verrà computato detrando dall'importo di progetto l'ammontare complessivo di stima di dette opere ed aggiungendo al risultato una somma eguale a $1 + n/3$ volte l'importo delle opere medesime⁷².

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive che si attengono soltanto alle quantità dei lavori originariamente previsti l'importo di esse è da sommare a quello originario, e sull'importo globale sarà computato l'onorario da ridursi, beninteso, del 20%.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedono l'applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario verrà corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente, ridotto del 20%.

Per le perizie di variante e suppletive la percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.

Quando l'incarico viene dall'amministrazione affidato a più professionisti riuniti in collegio, l'onorario di ciascuno di essi sarà determinato nella misura del 70% del compenso che gli spetterebbe in ragione della tariffa professionale previamente ridotta del 20%⁽⁷³⁾.

Art. 10. Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista e che vengano richiesti dall'ingegnere capo, sarà corrisposto a.....professionist.....un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Qualora il progettista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e di esecuzione) e l'ingegnere capo richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta a..... professionist..... un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario stabilito a norma degli articoli precedenti.

Ove invece, non per fatto de.....progettist.....la progettazione esecutiva non venga originariamente estesa a tutta l'opera, ma limitata ad alcuni lotti, a..... progettist..... compete l'onorario per il progetto di massima totale e l'onorario per la progettazione esecutiva calcolato applicando la percentuale che risulta dalla tabella in corrispondenza dell'importo dei singoli progetti dei medesimi lotti esecutivi, redatti con l'aumento di cui al precedente comma 2.

Il rimborso spese di cui al precedente art. 8 sarà in tal caso applicato proporzionalmente alla parte dell'importo dei progetti esecutivi redatti.

Per la revisione dei prezzi si applica l'art. 23/c Tabella E, Tariffa nazionale, decurtata del 20%.

Per gli aggiornamenti dei prezzi si applica l'articolo 23/b della Tariffa nazionale decurtata del 20%.

⁽⁷²⁾ Si precisa che per opere complete ed importanti deve intendersi, ad esempio, un ponte della luce complessiva superiore a 20 metri, o altra similare, se trattasi di strada, un serbatoio della capacità superiore a 500 metri cubi – o altra opera similare – se si tratta di acquedotti; un fabbricato a sé stante se trattasi di edilizia.

⁽⁷³⁾ Quando il collegio sia composto da 3 o più professionisti il compenso può essere maggiorato per non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capo gruppo (vedi art. 6, Legge 1° luglio 1977 n. 404).

Art. 11. Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data della presente convenzione.

In ogni caso l'importo del progetto, a base di liquidazione dell'onorario, non dovrà superare le lire..... per ogni.....⁽⁷⁴⁾.

Art. 12. Gli onorari suddetti verranno corrisposti nella misura di 1/3 dell'importo totale sempreché il progetto esecutivo sia stato ritenuto ammissibile dal Genio civile; e per gli altri 2/3 quando il progetto esecutivo abbia ottenuto tutte le approvazioni secondo le norme stabilite per le opere di conto dello Stato.

Qualora l'approvazione definitiva del progetto non sia intervenuta entro i 3 mesi dalla sua presentazione, l'amministrazione corrisponderà un ulteriore acconto sino a raggiungere i nove decimi del compenso totale.

Se il ritardo all'approvazione non dipende da inerzia dell'amministrazione, bensì da manchevolezze degli elaborati, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il professionista abbia restituito il progetto con le modifiche suggerite dai competenti organi.

Art. 13. L'amministrazione avrà facoltà di fornire a..... professionist..... tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il (suo, loro) compito, per la redazione del progetto.

Nel caso che l'amministrazione si avvalga di tale facoltà l'onorario sarà ridotto del%⁽⁷⁵⁾.

In caso di mancata accettazione della misura della riduzione deciderà il Ministro sentito il parere degli organi consultivi del Ministero dei LLPP (Consiglio superiore dei LLPP e Comitato tecnico amministrativo dei provveditorati regionali alle OOPP).

Art. 14. Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da..... progettist..... possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art. 15. L'Amministrazione dei lavori pubblici potrà affidare lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali in un'opera a professionista diverso da quell.....incaricat.....dello studio del progetto generale dell'opera (escluse le suddette parti speciali).

In tal caso i.....professionist.....su richiesta dell'ingegnere capo, restaobbligat.....a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.

Ai fini del computo dell'onorario spettante a..... professionist..... incaricat..... del progetto..... generale, l'importo di quest'ultimo sarà diminuito del.....% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

Art. 16. Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, i.....professionist.....dovr.....attenersi alle disposizioni, di cui al Regolamento approvato con RD 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.

Art. 17. L'onorario da applicarsi con riduzione del 20% per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle A, B ed E, allegate alla vigente Legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto. L'onorario, ridotto del 20%, sarà riferito all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo.

⁽⁷⁴⁾ Questo ultimo comma è da inserirsi soltanto per la progettazione di opere valutabili, a un tanto per elemento unitario, oppure in cifra limite di insieme, in base al mercato corrente.

⁽⁷⁵⁾ La riduzione, a seconda dei casi e dell'importanza delle forniture, varierà dal 5 al 15%.

Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Tale onorario sarà corrisposto nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà a..... professionist..... un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale di appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà a..... professionist..... nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Art. 18. Tutte le spese di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico de.....professionist.....

Si fa sola eccezione per le spese vive di viaggi, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi da.....professionist.....e dal (suo, loro) personale di aiuto, per le quali sarà corrisposta la somma pari alla percentuale dell'onorario di cui al precedente art. 17, nella misura stabilita al precedente art. 8. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1° luglio 1977 n. 404 nel caso di incarico a più di un professionista le spese, di cui all'art. 4 della Tariffa relativa alla sola progettazione, non sono forfetizzabili, mentre sono forfetizzabili le vacanze di cui all'art. 4. In merito vedi anche circolare Ministero dei LLPP n. 1590 del 21 luglio 1989.

Tale somma sarà pagata in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate nel predetto art. 17 per la corresponsione dell'onorario.

Sono esclusi dagli oneri del professionista quelli inerenti all'assistenza giornaliera dei lavori e alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; le corrispondenti mansioni verranno assolte da personale del Genio civile.

Art. 19. Nel caso che l'opera sia attuata in lotti, formanti oggetto di appalti separati o distinti, l'onorario della direzione dei lavori ragguagliato al complesso dei lotti viene maggiorato del 10%.

Qualora a.....professionist.....siano commessi anche gli oneri di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, il compenso correlativo formerà oggetto di apposita pattuizione nelle linee della presente convenzione.

Art. 20. Nel caso che per un lavoro, la cui gestione è tenuta dall'Ufficio del Genio civile, si richiedesse per speciali motivi la collaborazione tecnica o artistica di un libero professionista, nella progettazione e direzione dei lavori l'onorario ad esso dovuto va commisurato al 40% del compenso che gli spetterebbe per l'intero incarico, in ragione della tariffa professionale, previamente ridotta del 20%. La collaborazione impone al professionista la compilazione di tutti i calcoli (nel caso di collaborazione tecnica), disegni di progetto e di esecuzione, nonché di tutti i particolari relativi, la frequenza in cantiere per precisare le sagome e le modalità costruttive da seguire, per esaminare i campioni ed in genere quanto altro possa occorrere per la più perfetta riuscita dell'opera.

Art. 21. Nel caso che i.....professionist.....non ottemper.....alle prescrizioni impartite dall'ingegnere capo, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dei lavori, l'ingegnere capo ne informerà il Provveditore regionale competente, il quale sentit.....iprofessionist.....emetterà e comunicherà la sua decisione.

La decisione del Provveditore è provvisoriamente esecutiva.

Se i.....professionist.....non ottemper.....a tale decisione, il Provveditore ne riferirà al Ministro con le proposte che riterrà del caso. Sulle proposte del Provveditore il Ministro deciderà sentito il Comitato di presidenza del Consiglio superiore ed il relativo provvedimento avrà immediatamente esecuzione.

Nel caso che il Ministro decida la cessazione dell'incarico, spetteranno a.....professionist

.....gli onorari di cui all'art. 17 ed il rimborso spese di cui all'art. 18 in proporzione all'avanzamento dei lavori, *senza altro indennizzo*.

Art. 22. Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa nazionale per gli ingegneri ed architetti approvata con la Legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 23. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Ministro dei lavori pubblici, uno da..... professionist..... ed il terzo da designarsi dal Presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

Art. 24. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido: e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra l'Ufficio del Genio civile e i professionisti, questi ultimi conferiranno ad uno di essi, col gradimento dell'ingegnere capo del Genio civile, il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti ecc., considerato per rato e fermo quanto egli farà, senza bisogno di ratifica ma salva, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 25. Salvo i diritti derivanti all'amministrazione dalla solidarietà dei professionisti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione stessa rimane estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.

Art. 26. Saranno a carico de.....professionist.....le spese di carta da bollo del disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 27. Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista (in proprio ed in rappresentanza degli altri professionisti in base al mandato previsto dall'art. 23)⁽⁷⁶⁾ è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio del Genio civile per l'esecuzione dei lavori.

Art. 28. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per i professionisti mentre diventerà tale per l'amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

⁽⁷⁶⁾ Le parole tra parentesi dovranno essere trascritte solo nel caso in cui l'incarico sia affidato solidalmente a più professionisti.

Nel caso che l'incarico sia limitato alla sola progettazione, gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente schema di disciplinare debbono essere soppressi.

L'art. 24 ed il successivo art. 25 saranno inseriti solo nel caso che l'incarico della progettazione sia affidato solidalmente a più professionisti.

LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N. 1378

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

GU 21 dicembre 1956, n. 321

Art. 1. Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista, nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di Ordini o Collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2. Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal Regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 3. Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso Regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del RD 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato⁽⁷⁷⁾.

Art. 4. La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000. La tassa di lire 250 per le opere delle università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera universitaria o istituto, previste dall'art. 190 del citato TU, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art. 5. Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18⁽⁷⁸⁾.

Art. 6. La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, ai sensi dell'art. 184 del TU delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3.000.

Norme transitorie

⁽⁷⁷⁾ Recava la sospensione per l'anno 1944 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, previsto dall'art. 172, TU 31 agosto 1933, n. 1592.

Tale sospensione fu poi estesa, di anno in anno, sino alla emanazione della presente legge.

⁽⁷⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962 n. 1866.

Art. 7. La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi, fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani, in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali, indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del DM 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Art. 8. Fermo restando quanto previsto dal DLgs del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati, che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere l'abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui ottennero l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'Albo professionale corrispondente.

Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

Agli abilitati provvisori, per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascerà il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

Art. 9. Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna università o istituto d'istruzione superiore, per quelle professioni per le quali l'università o istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico, in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale.

Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal DPR 11 gennaio 1956, n. 5

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo ⁽⁷⁹⁾.

Art. 10. Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione, di cui al primo comma dell'art. 4 e al terzo comma dell'art. 8.

⁽⁷⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, legge 15 aprile 1965, n. 448. Il termine stabilito da tale comma è stato prorogato al 31 luglio 1968 dall'art. 1, legge 17 ottobre 1967, n. 975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

DM 9 SETTEMBRE 1957

Approvazione del Regolamento sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni

È approvato il seguente Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Sessione - Sedi di esami - Ammissione agli esami

Art. 1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni.

Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* e nel *Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione*⁽⁸⁰⁾.

Art. 2. Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di provincia e nelle città sedi di università o istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali.

Il Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza con la quale indica le due sessioni di esami presceglie la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami⁽⁸¹⁾.

Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle varie professioni potranno essere svolte in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della regione Trentino Alto Adige di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta⁽⁸¹⁾.

Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo, non può presceglersi, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ed ove non sia istituita la facoltà di medicina e chirurgia, città che non sia sede di ospedale civile di prima categoria.

Le Commissioni sono costituite, ove la città sia sede universitaria, presso l'università o l'istituto di istruzione superiore; diversamente presso la prefettura.

Art. 3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza⁽⁸¹⁾.

Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4-5. *Omissis*⁽⁸²⁾.

Art. 6. Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato, per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 5.000, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

- a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;
- b) certificato rilasciato dall'università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;
- c) certificato di nascita;

⁽⁸⁰⁾ Articolo così sostituito dal DM 10 gennaio, 1958, pubblicato nella GU 16 gennaio 1958, n. 12.

⁽⁸¹⁾ Comma così sostituito dal DM 10 gennaio 1958.

⁽⁸²⁾ Non riguardano l'ingegnere o l'architetto.

d) ricevuta, mod. 72-A, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 6.000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

e) quando trattasi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico.

Gli aspiranti sotto inoltre tenuti a versare all'economato dell'università (ovvero alla prefettura, nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di lire 3.000, di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I laureati o diplomati, di cui agli articoli 116 e 117 del Regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, sono, inoltre, tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'università, dal quale risulti che essi hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del Regolamento medesimo.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'Ordinanza ministeriale che indica la sessione⁽⁸³⁾.

La segreteria dell'università (Ufficio esami di Stato) accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente lettera b), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Qualora trattasi di sede non universitaria, le relative domande debbono essere presentate alla prefettura locale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono, in tal caso, alla prefettura stessa (Ufficio esami di Stato)⁽⁸⁴⁾.

Commissioni esaminatrici ed operazioni di esame

Art. 7. Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione il quale nomina il presidente, fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o a riposo, e presceglie i membri da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.

La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta tra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.

La scelta da parte del Ministro della pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.

In mancanza di Ordini e Collegi professionali, la designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami o, in mancanza, della sede universitaria vicinior⁽⁸⁵⁾.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere l'aggregazione ai sensi del precedente comma potrà essere disposta dal presidente di ciascuna Commissione qualora manchino tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria cui i candidati chiedano che abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente regolamento⁽⁸⁵⁾.

⁽⁸³⁾ Comma così modificato dal DM 10 gennaio 1958.

⁽⁸⁴⁾ L'ultimo comma è stato soppresso da DM 10 gennaio 1958.

⁽⁸⁵⁾ Comma aggiunto dal DM 10 gennaio 1958.

I membri aggregati ai sensi dei precedenti commi esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove d'esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti⁽⁸⁵⁾.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, esperto conoscitore della lingua tedesca, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi in cui, ai sensi del precedente art. 2, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione limitatamente ai candidati che sosterranno le prove di esame in lingua tedesca. Il membro aggregato di cui al precedente comma sarà da prescegliersi fra i docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione⁽⁸⁵⁾.

Art. 8. Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

A), B), C), D), E) Omissis⁽⁸⁶⁾;

F) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta dal presidente e da quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera *c)*;

G) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta dal presidente e da quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive di enti pubblici o amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Una delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo, o a riposo.

H), I), L), M) Omissis⁽⁸⁷⁾

Per ogni Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; può essere inoltre nominato un presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo, o a riposo.

Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della Commissione in sottocommissione è effettuata dal presidente.

Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.

Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Un'altra Commissione potrà essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui ciò, a giudizio del Ministro della pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame o in relazione a particolari circostanze⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁶⁾ Non riguardano l'ingegnere o l'architetto.

⁽⁸⁷⁾ Non riguardano l'ingegnere o l'architetto.

⁽⁸⁸⁾ Articolo così sostituito dal DM 2 marzo 1959, pubblicato nella GU 7 marzo 1959, n. 57.

Art. 9. Alle dirette dipendenze del presidente della Commissione esaminatrice può essere aggregata una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro della pubblica istruzione, per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

Le Commissioni di vigilanza sono retribuite a norma del DPR 11 gennaio 1965, n. 5.

Art. 10. Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario⁽⁸⁹⁾.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal relatore segretario.

Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione universitaria designato dal rettore dell'università.

Le operazioni stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del rettore dell'università, a funzionari della carriera di concetto, quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria⁽⁹⁰⁾.

Per le Commissioni costituite presso le prefetture, le operazioni sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno, designato dal prefetto.

I funzionari cui sono affidate le operazioni di segreteria ai sensi dei due precedenti commi sono posti sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti delle Commissioni⁽⁹¹⁾.

Art. 11. Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con Ordinanza ministeriale⁽⁹²⁾.

Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre.

Con avviso da affiggersi tempestivamente all'Albo delle università o delle prefetture, è data preventiva notizia, a cura dei presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universitaria o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco.

Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 12. Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

⁽⁸⁹⁾ Comma successivo soppresso dal DM 10 gennaio 1958.

⁽⁹⁰⁾ Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono il comma 4 per effetto dell'articolo unico, DM 7 febbraio 1970 (*GU* 30 luglio 1970, n. 191).

⁽⁹¹⁾ Comma aggiunto dal DM 10 gennaio 1958.

⁽⁹²⁾ Comma così modificato dal DM 10 gennaio 1958.

Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nell'eventualità che siano stati predisposti più temi, fatto estrarre a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta, detta o fa dettare il tema o i temi stessi(82).

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei.

È escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è, dal presidente di ciascuna Commissione, affidata per turno ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

In caso di necessità il presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9.

Art. 13. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal presidente della Commissione, viene affisso all'Albo.

Art. 14. Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati, esaminati al termine della seduta.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 15. Compite le operazioni di cui all'articolo precedente il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il presidente della Commissione:

a) dispone l'affissione, nell'Albo universitario o della prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami.

L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;

b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con l'indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo, sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato dal presidente e dal segretario della Commissione. Altra copia dell'elenco stesso, firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;

c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università o istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, perché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi⁽⁹³⁾.

Art. 16. Il presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministero

Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

Art. 17. Nella segreteria di ogni università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la prefettura.

Per l'eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli Archivi di Stato.

Art. 18. I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 19. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame in una delle due sessioni dell'anno successivo, è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Qualora nemmeno nella sessione dell'anno successivo consegua l'idoneità non potrà presentarsi alle sessioni dell'anno immediatamente successivo.

Il disposto del precedente comma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in sessioni di anni consecutivi⁽⁹⁴⁾.

Art. 20. A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame firmato dal presidente della Commissione stessa e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, della università o istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonché il voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Della avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà dato avviso nel *Bollettino Ufficiale del Ministero*.

Le università curano, su moduli forniti dal Provveditorato generale dello Stato, la redazione dei diplomi, i quali muniti del bollo della università e firmati, per il Ministro, dal rettore sono poi consegnati agli interessati.

Non possono essere consegnati i diplomi, né essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, emessa dall'Opera dell'università o istituto ove hanno conseguito il titolo accademico attestante l'avvenuto versamento della tassa di lire 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

⁽⁹³⁾ Così sostituito dal DM 10 settembre 1966 (GU 9 giugno 1967, n. 142).

⁽⁹⁴⁾ Così sostituito dal DM 10 gennaio 1958.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, la redazione dei diplomi ed il rilascio dei duplicati di cui al successivo art. 21 sono curati dal Ministero della pubblica istruzione.

Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla segreteria stessa conferma, da parte della competente università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato⁽⁹⁵⁾.

Art. 21. Per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del Regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal rettore e munita del timbro dell'università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.

Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso l'università altro esemplare originale del diploma stesso su carta diversa e firmato anche esso dal rettore dell'università, per delega del Ministro⁽⁹⁶⁾.

Programma di esami

Artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27. *Omissis*⁽⁹⁷⁾.

Art. 28. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto per i candidati che posseggono la laurea in architettura, consistono in una prova estemporanea grafica ed in una prova orale.

La prova grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare di architettura a scelta del candidato tra due o tre proposti dalla Commissione.

La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.

Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti⁽⁹⁸⁾.

Artt. 29, 30, 31, 32. *Omissis*⁽⁹⁹⁾.

Art. 33. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

⁽⁹⁵⁾ Così sostituito prima dal DM 6 maggio 1963, pubblicato nella GU 18 ottobre 1963 n. 273, e poi dal DM 10 settembre 1966, pubblicato nella GU 9 giugno 1967 n. 142.

⁽⁹⁶⁾ Così sostituito prima dal DM 6 maggio 1963, pubblicato nella GU 18 ottobre 1963 n. 273, e poi dal DM 10 settembre 1966, pubblicato nella GU 9 giugno 1967 n. 142.

⁽⁹⁷⁾ Non riguardano l'architetto.

⁽⁹⁸⁾ Così sostituito dal DM 10 gennaio 1958.

⁽⁹⁹⁾ Non riguardano l'ingegnere o l'architetto.

DPR 29 GENNAIO 1958, N. 645

Approvazione del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette

GU 7 luglio 1958, n. 162

Art. 40. Comunicazione di dati ed elenchi.

Omissis.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'ufficio nella cui circoscrizione hanno sede, l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno precedente, indicando le generalità ed il domicilio fiscale di ciascun soggetto iscritto o cancellato.

Art. 256. Omessa comunicazione di variazioni intervenute nei Registri e negli Albi professionali.

In caso di violazione della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 40 il segretario della Camera di commercio o dell'Ordine professionale è soggetto a pena pecuniaria nella misura di lire 5.000 per ogni nominativo nei cui riguardi è stata omessa la prescritta comunicazione.

LEGGE 13 MARZO 1958, N. 262

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili

GU 9 aprile 1958, n. 85

Art. 1. Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella *honoris causa*, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2. È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore, compresa quella *honoris causa*, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'art. 1, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del CP.

Art. 3. Restano ferme le norme in vigore, per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

LEGGE 2 APRILE 1958, N. 323

Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

GU 15 aprile 1958, n. 91

Art. 1. A coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato domanda per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale per l'anno accademico 1956-57, o la presentino entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'abilitazione provvisoria ha decorrenza dalla data di chiusura della prima sessione di esame indetta per l'anno 1958; da essa decadranno coloro che non partecipino con esito positivo agli esami di abilitazione all'esercizio professionale della seconda sessione di esame, che avrà inizio il 15 settembre 1958.

Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo possono prendere parte anche coloro che abbiano partecipato, con esito negativo, alla sessione del marzo 1958, nonché coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1957-58.

Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziata nel marzo 1958, non siano stati in grado di parteciparvi o non abbiano completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo appello, che si svolgerà in prosecuzione di quello iniziato il 10 marzo 1958.

Per il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, da parte del rettore dell'università o del direttore dell'istituto di istruzione superiore, presso il quale venne conseguito il titolo accademico, gli interessati sono tenuti al pagamento della tassa a favore delle Opere universitarie nella misura indicata dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Art. 2. L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto può essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura.

La Tabella L annessa al TU delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che il titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto è soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.

Art. 3. Per coloro che siano in servizio militare di leva all'atto dello svolgimento delle sessioni di esame di abilitazione all'esercizio professionale indette per l'anno 1958 il termine di decadenza, fissato dal comma secondo dell'art. 1 della presente legge, è prorogato fino all'espletamento della prima sessione di esame di abilitazione indetta per l'anno successivo a quello del loro collocamento in congedo.

Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGGE 3 GENNAIO 1981, N. 6

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

GU 14 gennaio 1981, n. 12

Testo integrato con la legge 11 ottobre 1990, n. 290

GU 18 ottobre 1990, n. 244

(NB: Le parti integrate sono pubblicate in carattere corsivo)

Art. 1. Prestazioni

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

Su richiesta dell'interessato, la pensione di cui alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

Art. 2. Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto armento 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2% della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 14 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.

(Primo periodo abrogato) Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:

- a) all'1,71% per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b) all'1,43% per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c) all'1,14% per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

(Quinto comma abrogato)

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e

contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alle percentuali di cui al comma 1 del presente articolo, riferite alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni.

Art. 3. *Pensione di anzianità*

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi Albo professionale o Elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4. *Pensione di inabilità*

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) *l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.*

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 5. *Pensione di invalidità*

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera b).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto di risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del Codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 7. Pensioni di reversibilità e indirette

Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) *al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minore o maggiorenne inabili a proficuo lavoro, prevista dal comma 2;*

b) *in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.*

La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad una aggiunta del 20% per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'art. 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8. Pagamento delle pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 8-bis. *Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricognizione presso l'ente erogatore.*

Art. 9. Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) *sul reddito sino a lire 40 milioni, il 10%;*

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il 3%.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF

Art. 10. Contributo integrativo

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli Albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa, prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo.

Salvo quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2%.

Il contributo integrativo non è covato per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF né all'IVA⁽¹⁰⁰⁾ e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d'affari.

Art. 10-bis. *I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.*

Art. 11. Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal Comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo e il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

⁽¹⁰⁰⁾ Il contributo soggettivo è ridivenuto assoggettato ad IVA (ma resta escluso dall'imponibile IRPEF) a seguito della legge 85/1995.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'Ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

Art. 12. Variabilità dei contributi

La percentuale di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, *ogni due anni*, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15%. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'art. 10 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5%.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre *ogni due anni*, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e all'integrazione del fondo di garanzia.

Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10% la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Art. 13. Soppressione di contributi

Il contributo di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.

Il contributo è dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.

Art. 14. Rivalutazione dei redditi

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 15.

A tal fine il Consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'art. 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Art. 15. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

Con delibera del Consiglio di amministrazione gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e per il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

Art. 16. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

Tutti gli iscritti agli Albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 10, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'art. 17, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 180 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 180 giorni, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 17. Pagamento dei contributi

I contributi minimi di cui all'art. 9, secondo comma, e all'art. 10, terzo comma, sono riscossi mediante i ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 16, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15% di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'art. 16, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18. Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 16.

Art. 19. Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.

La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'art. 16, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 20. Restituzione dei contributi

Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9, nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 7, sempreché i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5% dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Art. 21. Iscrizione alla Cassa

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.

Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consigli regionali, o presidenti delle Province o sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 14 in misura pari al 75%, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 9, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'art. 2, quarto comma.

Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

Art. 22. Decorrenza del regime contributivo

I contributi minimi e percentuali di cui all'art. 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. Base del reddito per il passato

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà di integrare alla misura di cui al primo comma dell'art. 9 i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'art. 22 e successivi al 1973.

Per gli anni 1973 e precedenti è data facoltà di integrare i versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'art. 9.

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'art. 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'art. 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;

b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'art. 9.

Art. 24. Integrazione contributiva per il passato

Le facoltà di cui al primo e al secondo comma dell'art. 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

In relazione alla facoltà di cui al primo comma dell'art. 23, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'art. 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'art. 16, quinto comma.

I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'art. 17, terzo comma.

Art. 25. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'art. 27 della presente legge.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedente dell'iscrizione al compimento

del quarantesimo anno di età, di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), ed all'art. 7, quarto comma.

Gli iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

- 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;
- 2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:
 - a) 2 anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;
 - b) 5 anni, ovvero 2 anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età ma prima del sessantesimo anno di età.

In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'art. 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.

(Nono comma abrogato)

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire 3 milioni annui.

L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'art. 2 del DPR 9 gennaio 1978, n. 55.

I trattamenti previdenziali, maturati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite, ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26. Decorrenza delle rivalutazioni

Le pensioni maturate anteriormente alla data, di cui all'art. 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

La rivalutazione ai sensi dell'art. 14 è applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente art. 25.

Gli adeguamenti di cui all'art. 15, secondo comma, sono disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'art. 15, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27. Ricalcolo delle pensioni

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia, o di invalidità, o a pensione di reversibilità, o indiretta prima della data di cui all'art. 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con successive rivalutazioni.

Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che verrebbero, per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'art. 23; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.

Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'art. 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

Art. 28. Iscritti volontari

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'art. 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'art. 10.

Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'art. 9.

Art. 28-bis. *Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o di altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.*

Art. 28-ter. *Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 6 del 1981, come modificato dall'art. 2 della presente legge.*

Art. 28-quater. *Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.*

Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

Art. 28-quinquies. *Contributi, modalità e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.*

L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

Art. 28-sexies. *Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'art. 2 della presente legge.*

Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4, 5 della citata legge n. 6 del 1981, come modificata dalla presente legge.

Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28-septies. *Fermo restando quanto previsto dall'art 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione di oneri a carico dello Stato.*

Art. 29. *Durata in carica degli organi della Cassa*

Il presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato dei delegati alla Cassa durano in carica 5 anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta⁽¹⁰¹⁾.

Art. 29-bis. *La denominazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.*

Art. 29-ter. *Il Comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta di voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.*

Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro di grazia e giustizia.

In seno al Comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso.

Art. 29-quater. *Il Consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente.*

Art. 30. *Disposizione finale*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

⁽¹⁰¹⁾ Il Ministero del lavoro ha espresso il parere che l'art. 29 non sia operante in quanto in contrasto con le disposizioni generali di cui alle leggi 8 luglio 1977, n. 406, e 25 agosto 1982, n. 621.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

Norme in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

GU 21 marzo 1990, n. 67

Art. 10. Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono iscriversi nell'Albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (a), o nel Registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale (c), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservate ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno 120 ore. Entro 120 giorni dalla data predetta, le Camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel Registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398 (d), i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli Albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con DLgs 30 marzo 1990, n. 76 (art. 5)

GU 21 gennaio 1992, n. 23

Art. 5. Incompatibilità

1. La funzione di consigliere comunale del Comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.

2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettono fatture sui fondi pubblici di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Non sono ammesse convenzioni né con singoli, né con studi professionali, associati e non; quelle già stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. È ammessa deroga solo se la convenzione si renda necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione dei lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria.

5. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti Albi professionali.

6. La carica di membro delle commissioni, di cui all'articolo 19 del citato Testo unico approvato con Decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro 90 giorni.

DLGS 27 GENNAIO 1992, N. 129

(testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 3.2.2003 n.14 art.16)

Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura
G.U. 19 febbraio 1992, n. 41 – G.U. 7 febbraio 2003, n.31 S.O.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità

Art. 2. Condizioni di riconoscimento

1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.

2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:

a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;

c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) la capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) la capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

l) una capacità tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle «*Fachhochschulen*» nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.

2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano.

Art. 3. Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

Art. 4. Competenze e procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

- a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- b) il Ministero degli affari esteri;
- c) il Ministero della giustizia;
- d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo.

TITOLO II - Disposizioni relative al diritto di stabilimento

Art. 5. *Ammissione alla professione di architetto*

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

- a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;
- b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;
- c) hanno residenza o domicilio in Italia.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*.

3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.

Art. 6. *Ammissione all'esercizio della professione delle persone distinte nell'ambito dell'architettura*

1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.

Art. 7. *Iscrizione in albi di altri Stati membri*

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.

Art. 8. Esercizio d'attività professionale in forma dipendente

1. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che intendono svolgere l'attività professionale di architetto in qualità di lavoratore dipendente.

TITOLO III - Disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi

Art. 9. Ammissione alla prestazione di servizi

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli Ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.

Art.9-bis. Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri.

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 10. Servizi di informazione

1. I Consigli dell'Ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli Ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 11. Norme transitorie

1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A.

Art. 12. Regolamento

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

ALLEGATO A

Elenco dei titoli riconosciuti a norma dell'art. 10

a) In Germania:

- i diplomi rilasciati dalle Scuole superiori di belle arti (Dipl.-Ing., Architekt HfBK);
- i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);
- i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'Ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);
- i certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della Direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985.

b) In Belgio:

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura (architecte-architect);
- i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);
- i diplomi rilasciati dalle Accademie reali di belle arti (architecte-architect);
- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte-architect);
- i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'Ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte-architect);
- i diplomi d'architetto rilasciati dalla Commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte-architect);

– i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle Facoltà di scienze applicate delle Università e dal Politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect).

c) *In Danimarca:*

– i diplomi rilasciati dalle Scuole nazionali di architettura di Copenaghen e Århus (arkitekt);

– il certificato di gradimento rilasciato dalla Commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt);

– i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningkonstruktør) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli ai sensi dell'art. 13 della Direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985.

d) *In Francia:*

– i diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal Ministero della pubblica istruzione e dopo tale data dal Ministero degli affari culturali (architecte DPLG);

– i diplomi rilasciati dalla Scuola speciale di architettura (architecte DESA);

– i diplomi rilasciati dal 1955 dalla Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie di Strasburgo (ex Scuola nazionale di ingegneria di Strasburgo), sezione architettura (architetto ENSAIS).

e) *In Grecia:*

– i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

– i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

– i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

– i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

– i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

– i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura.

f) *In Irlanda:*

– la laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dalla «National University» d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'«University College» di Dublino;

– il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (dipl. arch.);

– il certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects» di Irlanda (ARIAI);

– il certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects» di Irlanda (MRIA).

g) *Nei Paesi Bassi:*

– l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkunding ingenieur);

– i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato (architect);

– i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bonwkhunstonnderricht, architect HBO);

– i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Voortgezet Bouwkhunstonnderricht, architect VBO);

– l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal Consiglio degli architetti del «Bona va Nederlndse Architecten» (Ordine degli architetti olandese, BNA, architect);

– il diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur, (IVA, Fondazione «Istituto di architettura») conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della Direttiva n. 85/384 CEE del Consiglio del 10 giugno 1985;

– un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di «Kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla Scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);

– un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect).

Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo punto del precedente elenco non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra.

h) Nel Regno Unito:

– i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso:

a) il «Royal Institute of British Architects»;

b) le facoltà di architettura di: università; politecnici; colleges; accademie (colleges privati); istituti di tecnologia e di belle arti, che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della Direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 dall'«Architects Registration Council» del Regno Unito ai fini dell'iscrizione all'Albo (Architect);

– un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6(1)a, 6(1)b, ovvero 6(1)d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect);

– un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect).

i) In Spagna:

– il titolo ufficiale di architetto (titolo oficial de arquitecto) rilasciato dal Ministero dell'educazione e della scienza o dalle università.

l) In Portogallo:

– il diploma «diploma do curso especial de arquitectura», rilasciato dalle Scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

– il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle Scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

– il diploma «diploma do curso de arquitectura», rilasciato dalle Scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla Scuola superiore di belle arti di Lisbona;
- il diploma «carta de curve de licenciatura em arquitectura», rilasciato dall'Università tecnica di Lisbona e dall'Università di Porto;
- il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona;
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto;
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Coimbra;
- il diploma in genio civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciato dall'Università di Minho.

DLGS 3 FEBBRAIO 1993, N. 29

Disciplina in materia di pubblico impiego

Art. 58. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina della incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 2, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del DPCM 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del DL 30 dicembre 1992, n. 510.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti per le diverse magistrature e rispettivi istituti.

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Omissis* L'ART. 26 DEL dLGS 80/1998 HA SOSTITUITO I COMMI DA 6 A 9

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DELLA CNPAIALP

Art. 1. 1. A norma dell'art. 24 della legge n. 290/90 il Comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.

Art. 2. 1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli architetti e gli ingegneri iscritti alla Cassa alla data delle deliberazioni delle votazioni di cui al successivo art. 3.

2. Ai fini del diritto di elettorato passivo non è necessario formalizzare le candidature. Queste sono tuttavia possibili ai fini della loro divulgazione a norma del successivo art. 6, comma 1, lett. e).

3. La rispondenza dei requisiti di eleggibilità degli iscritti è valutata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3. 1. Le elezioni si svolgono con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi e sono indette dal Consiglio di amministrazione mediante deliberazione da adottarsi almeno 150 giorni prima della scadenza del Comitato nazionale dei delegati.

2. I seggi elettorali hanno sede nei singoli capoluoghi di provincia presso studi notarili designati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

3. Il voto può essere espresso, con le modalità indicate al successivo art. 7, direttamente presso il seggio elettorale ovvero per corrispondenza.

Art. 4. 1. Entro 7 giorni dalla data della deliberazione di cui al precedente art. 3, la Cassa comunica a tutti gli iscritti l'avvenuta adozione della deliberazione medesima.

2. Le candidature – espresse direttamente dagli interessati a mezzo dichiarazione sottoscritta con firma autenticata a norma di legge – devono pervenire alla Cassa entro il trentesimo giorno dalla data della stessa deliberazione con lettera raccomandata AR, con raccomandata a mano o assicurata convenzionale.

Art. 5. 1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione di cui al precedente art. 3, il presidente della Cassa:

a) nomina il presidente di ogni seggio elettorale – seggio unico per entrambe le categorie – scelto tra gli architetti o gli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ogni provincia, il quale, all'atto dell'accettazione, deve dichiararsi non candidato alla carica di delegato;

b) fissa la data di inizio delle operazioni di voto presso i seggi elettorali. Tale data – unica per tutto il territorio nazionale – deve essere antecedente al settantacinquesimo giorno dalla delibera di cui all'art. 3. Le operazioni di voto presso i seggi elettorali si svolgono in tre giorni naturali consecutivi;

c) comunica a ciascun presidente di seggio l'avvenuta nomina, la sede del seggio elettorale e la data di cui alla precedente lettera b).

Art. 6. 1. Almeno 15 giorni prima della data, di cui al precedente art. 5, lett. b), la Cassa trasmette ai seggi i distinti ruoli degli architetti e ingegneri iscritti nell'ambito della provincia, l'elenco degli eleggibili – in cui viene indicata la data di nascita e l'anzianità di iscrizione alla Cassa di ogni candidato – e delle candidature espresse a termini del secondo comma dell'art. 4. Inoltre invia con raccomandata agli architetti e agli ingegneri aventi diritto al voto:

a) l'avviso delle elezioni con l'indicazione dei relativi termini e modalità;

b) il modulo di dichiarazione personale da sottoscrivere da parte dell'elettore ai fini della conferma del possesso dei requisiti di iscrizione alla Cassa e quindi del diritto di partecipazione al voto;

c) la scheda sigillabile di votazione, vidimata con il timbro della Cassa;

d) la busta predisposta per l'eventuale spedizione dei documenti di voto al seggio elettorale;

e) l'elenco delle candidature espresse a termini del comma 2 dell'art. 4 nell'ambito delle rispettive categorie e province.

2. La scheda di votazione e la busta di spedizione sono distinte per gli architetti e gli ingegneri.

Art. 7. 1. Il voto può essere espresso per corrispondenza o direttamente presso il seggio esclusivamente a mezzo della modulistica di cui al precedente art. 6.

2. In caso di voto per corrispondenza, le buste devono pervenire al seggio per raccomandata, anche a mano, entro i termini di cui al precedente art. 5, lett. b).

3. Le buste pervenute prima dell'insediamento del seggio sono raccolte dal notaio che provvede a registrare ogni giorno il numero distintamente per categoria.

4. Le buste inviate per corrispondenza devono contenere la dichiarazione personale, sottoscritta con firma autenticata a norma di legge, e la scheda di votazione sigillata, compilata con il nome e cognome dell'iscritto prescelto appartenente alla stessa categoria professionale del votante nell'ambito della stessa provincia.

5. Il voto espresso direttamente al seggio deve essere esercitato nei tre giorni previsti dall'art. 5, lett. b), fermo restando l'obbligo della dichiarazione personale sottoscritta con firma autenticata a norma di legge.

6. In caso di omonimia del candidato, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato deve essere aggiunta la data di nascita.

Art. 8. 1. Il seggio elettorale è composto da:

- presidente;
- vicepresidente, appartenente alla categoria professionale diversa da quella di appartenenza del presidente;
- scrutatori di pari numero per entrambe le categorie: 2 per un numero di elettori fino a 500, 4 oltre i 500. Per numero di elettori si intende la somma dei due distinti ruoli degli aventi diritto architetti e ingegneri.

2. Il vicepresidente e gli scrutatori sono nominati dal presidente del seggio tra gli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 9. 1. Il giorno di inizio delle operazioni di voto di cui all'art. 5, lett. b) il presidente del seggio elettorale provvede all'insediamento del seggio medesimo che riceve la consegna delle buste pervenute, suddivise per categoria, verificandone il numero.

2. Il seggio procede all'apertura delle buste, verifica la regolarità della dichiarazione resa dall'elettore e l'integrità della scheda che deve risultare priva di segni particolari riconoscibili e, ove nulla osti, colloca la scheda medesima nell'apposita urna separatamente per categoria.

3. Qualora manchi o non sia regolare la dichiarazione personale o la scheda di votazione risulti riconoscibile, quest'ultima non viene considerata valida, non viene deposta nell'urna e non concorre alla formazione del prescritto quorum.

4. Ogni operazione di voto o di verifica viene annotata da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nel relativo ruolo.

5. Al termine dei 3 giorni previsti il presidente del seggio, accertato che il numero dei votanti, per entrambe le categorie professionali, abbia raggiunto il quorum di un terzo degli iscritti, dichiara conclusa la votazione.

6. Le operazioni di scrutinio devono essere effettuate pubblicamente entro il giorno solare seguente.

7. All'ora di chiusura del seggio in ciascun giorno stabilito per le operazioni di voto, il presidente del seggio provvede a sigillare le urne e a redigere il verbale giornaliero delle operazioni, indicando il numero dei voti espressi.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presenziano il presidente, e/o il vicepresidente, e almeno due scrutatori.

Art. 10. 1. Il presidente o il vicepresidente decide, in via provvisoria e senza interrompere le operazioni di scrutinio, su tutte le questioni attinenti alle operazioni stesse e sulla validità dei voti espressi.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio il presidente, sentito il parere del seggio, si esprime in via definitiva sulle decisioni prese in via provvisoria.

3. Esaurite le operazioni di scrutinio, il presidente del seggio, sulla base dei risultati elettorali, procede alla proclamazione degli eletti. Il risultato delle votazioni viene riportato in apposito verbale sul quale sono iscritte le decisioni definitive e le eventuali osservazioni dei componenti del seggio. Il verbale è trasmesso immediatamente alla Cassa, unitamente a:

a) i verbali giornalieri delle operazioni di voto e di scrutinio, dai quali risulti anche la composizione del seggio elettorale (presidente o vicepresidente, scrutatori) nei singoli giorni;

b) i ruoli degli iscritti, ove saranno stati contrassegnati coloro che hanno esercitato il diritto al voto;

c) le schede di votazione compilate;

d) le schede bianche e quelle eventualmente annullate;

e) le dichiarazioni personali dei votanti.

4. I documenti di cui sopra sono visti dal presidente del seggio o dal vicepresidente e da almeno due scrutatori.

5. Il presidente del seggio è responsabile dello svolgimento delle elezioni e della eventuale mancata trasmissione alla Cassa dei documenti di cui sopra.

Art. 11. 1. Nelle province dove il numero dei votanti non abbia raggiunto il quorum prescritto dall'art. 8, comma 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, per entrambe le categorie professionali, il presidente del seggio ne dà atto in apposito verbale da redigersi e trasmettersi contestualmente alla Cassa che rinvia le operazioni di voto per un periodo non superiore a 20 giorni.

2. Nelle province dove il prescritto quorum non sia stato raggiunto per una sola categoria, il presidente del seggio dichiara conclusa la votazione per l'altra, ne sigilla l'urna rinviandone lo scrutinio fino al termine di cui ai commi successivi, redige apposito verbale da trasmettersi contestualmente alla Cassa che rinvia, per la sola categoria che non ha raggiunto il quorum, le operazioni di voto per un periodo non superiore a 20 giorni.

3. In tal caso la Cassa informa tempestivamente per mezzo di lettera raccomandata gli iscritti della provincia interessata e fissa il termine, compreso nel periodo di cui al precedente comma, entro il quale possono pervenire al seggio i voti non espressi in precedenza.

4. Alla scadenza del detto termine, il presidente del seggio elettorale provvede all'insediamento del medesimo per dar corso, con le modalità di cui la precedente art. 9, alle previste operazioni di voto e di verifica dei voti pervenuti. Qualora allo scadere del terzo giorno consecutivo il presidente del seggio abbia a constatare la perdurante mancanza del quorum per una o per entrambe le categorie professionali, può darsi luogo a un ulteriore rinvio delle operazioni di voto e alla relativa comunicazione agli iscritti negli stessi termini e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi.

5. Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui al precedente comma, il presidente del seggio elettorale provvede all'insediamento del medesimo, dichiara chiuse le operazioni di voto e dà inizio alle operazioni di scrutinio con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 9. Qualora perduri il mancato raggiungimento del prescritto quorum, il presidente dà atto in apposito verbale della non avvenuta elezione del relativo delegato.

6. Eventuali ulteriori differimenti necessari per il raggiungimento del medesimo quorum nazionale potranno essere tempestivamente deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 12. 1. Nel caso che, per una o entrambe le categorie professionali, nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di voti, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione alla Cassa che, entro i successivi 5 giorni, invita gli elettori alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

2. In caso di parità di voti, sia per l'ammissione al ballottaggio che al termine della votazione stessa, è preferito il candidato più anziano per iscrizione alla Cassa e, perdurando la parità, il maggiore di età.

3. Entro il termine stabilito la Cassa trasmette, a mezzo raccomandata, ai singoli iscritti della provincia e della categoria per la quale si effettua il ballottaggio, un plico contenente:

a) l'avviso delle operazioni medesime, con l'indicazione dei relativi termini e modalità e dei nominativi posti in ballottaggio;

b) il modulo di dichiarazione personale, la scheda di votazione sigillabile, la busta predisposta per l'invio al seggio dei documenti di voto, come disposto al precedente art. 6.

4. Entro quindici giorni decorrenti dalla data di spedizione dell'avviso e dei documenti di cui al comma precedente, gli elettori possono far pervenire al seggio, mediante lettera raccomandata, la busta contenente la dichiarazione personale e la scheda sigillata di votazione riportante il nome e cognome del candidato prescelto tra i due posti in ballottaggio.

5. Alla scadenza del termine previsto per l'invio, il presidente del seggio elettorale procede all'insediamento del seggio medesimo e dà luogo alle operazioni di voto, al controllo dei voti e al successivo spoglio con le modalità stabilite all'art. 9 e seguenti.

6. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 13. 1. Entro dieci giorni dall'ultimazione delle operazioni di voto, il Consiglio di amministrazione formalizza l'avvenuta ricostituzione del Comitato nazionale dei delegati.

2. Il nuovo Comitato nazionale è convocato entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma per i conseguenti adempimenti di legge.

DM 10 GIUGNO 1994, N. 776

(testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 3.2.2003 n. 14 art.16)

Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'Albo degli architetti

CAPO I - *Norme sul procedimento di riconoscimento*

Art. 1. *Comunicazione del mancato riconoscimento all'Ordine degli architetti*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DL 27 gennaio 1992, n. 129, di seguito denominato DLgs, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli architetti competente per territorio, al quale era stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso copia della domanda dell'interessato.

CAPO II - *Norme sul diritto di stabilimento*

Art. 2. *Iscrizione all'Albo degli architetti*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli architetti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso di un titolo riconosciuto, che li abilita all'esercizio in Italia dell'attività nel settore dell'architettura, presentano all'Ordine degli architetti, nella cui circoscrizione intendono stabilirsi, domanda redatta in lingua italiana e in carta da bollo, corredata dai documenti in bollo indicati negli articoli successivi.

Art. 3. *Iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento*

1. Coloro nei cui confronti sia intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo, ai sensi dell'art. 4 del DLgs, presentano, con la domanda di iscrizione, soltanto il certificato di residenza o una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il proprio domicilio in Italia, qualora la presentazione della domanda avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione all'interessato del decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la domanda deve essere corredata anche del certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del DLgs e del certificato di cittadinanza.

Art. 4. *Iscrizione sulla base di titolo riconosciuto in via transitoria*

1. Coloro i quali siano in possesso di un diploma, certificato o titolo riconosciuto in via transitoria, ai sensi dell'art. 11 del DLgs, presentano, con la domanda di iscrizione, i seguenti documenti:

- a) il titolo medesimo in originale o in copia autenticata;
- b) il certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del DLgs;
- c) il certificato di cittadinanza;
- d) il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva attestante il proprio domicilio in Italia.

2. Nel caso di fondato dubbio sull'autenticità del titolo presentato, o nel caso che l'Ordine venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale che potrebbero avere conseguenze sulla ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, il Consiglio dell'Ordine chiede informazioni al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza del professionista.

Art. 5. *Iscrizione all'Albo delle persone distinte, nell'ambito dell'architettura*

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, di cui all'art. 6 del DLgs, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, il provvedimento, in originale o in copia autenticata, dell'autorità competente dello Stato membro

d'origine o di provenienza, con il quale l'interessato è stato autorizzato a servirsi del titolo di architetto, ovvero un certificato rilasciato dalla medesima autorità dal quale risultino gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della disposizione legislativa in forza della quale il provvedimento stesso è stato emanato.

CAPO III - Norme per la prestazione dei servizi

Art. 6. Istituzione dei registri delle prestazioni di servizi

1. Presso gli Ordini provinciali degli architetti e presso il Consiglio nazionale degli architetti sono istituiti i registri delle prestazioni di servizi nei quali sono iscritti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che effettuano in Italia prestazioni professionali secondo le disposizioni dell'art. 9 del DLgs.

Art. 7. Iscrizione nel registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, in occasione della prima prestazione di servizi, da parte dell'interessato è presentata domanda, redatta in lingua italiana e in carta da bollo, all'Ordine degli architetti nella cui circoscrizione sarà svolta la prestazione. Alla domanda sono allegati:

- a) un attestato comprovante il possesso dei requisiti che lo abilitano alla professione di architetto;
- b) un certificato, di data non anteriore a 12 mesi, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato esercita legalmente l'attività nel settore dell'architettura nello Stato medesimo;
- c) una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare, nella quale deve indicare la natura e la presumibile durata dell'attività da svolgere e la eventuale sede temporanea in cui sarà svolta.

2. Per essere ammesso alle prestazioni dei servizi successive alla prima, nella circoscrizione dell'Ordine provinciale nel cui registro è iscritto, l'interessato deve presentare all'Ordine medesimo la dichiarazione preliminare di cui alla lettera c) del comma 1. Il Consiglio dell'Ordine, qualora venga a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti, rilevanti ai fini dell'ammissione all'esercizio della professione o della libera prestazione dei servizi, ne informa al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la competente autorità dello Stato membro in cui il professionista è stabilito.

Art. 8. Deliberazione del Consiglio dell'Ordine⁽¹⁰²⁾

1. Il Consiglio dell'Ordine degli architetti delibera sulla domanda dell'interessato entro 30 giorni dalla data della presentazione e dispone l'iscrizione nel registro delle prestazioni dei servizi.

2. Il presidente dell'Ordine dà immediata comunicazione all'interessato dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Avverso la delibera con la quale viene respinta la domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale degli architetti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'interessato è ammesso all'espletamento della prestazione dalla data della deliberazione di accoglimento della domanda.

Art. 9. Tenuta dei registri

1. Nel registro delle prestazioni dei servizi, tenuto dal Consiglio dell'Ordine provinciale degli architetti, per ciascun iscritto, sono annotati:

- a) le generalità complete;
- b) la cittadinanza;
- c) lo Stato di origine o provenienza;

⁽¹⁰²⁾ Articolo abrogato dalla legge 3 febbraio 2003, n.14, art. 16 comma 7

d) il titolo che lo abilita all'attività nel settore dell'architettura e gli eventuali estremi del decreto di riconoscimento;

e) le prestazioni di servizi effettuate.

2. Nel registro tenuto dal Consiglio nazionale degli architetti sono annotati, per ciascun professionista, il nome e cognome, lo Stato di origine o provenienza e gli estremi della deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine che lo iscrive nel registro provinciale.

3. Ai fini di cui al comma precedente, le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine concernenti le iscrizioni nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari relative alle prestazioni dei servizi successive alla prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio nazionale degli architetti.

CAPO IV - *Disposizioni finali*

Art. 10. *Traduzione e validità dei documenti*

1. Ai documenti presentati a corredo delle domande di iscrizione all'Albo degli architetti o nel registro delle prestazioni di servizi, ai sensi del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 3 e 4, del DLgs.

Art. 11. *Esercizio delle professioni di architetto in altri Stati membri da parte di cittadini italiani*⁽¹⁰³⁾

1. Qualora uno Stato membro delle Comunità europee richieda, per l'accesso alle attività nel settore dell'architettura, il compimento di un tirocinio professionale per un certo periodo, l'Ordine degli architetti, nel cui Albo il cittadino italiano è iscritto, rilascia all'interessato un certificato attestante l'attività professionale effettivamente svolta per una durata corrispondente. Il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione probatoria dell'attività svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁽¹⁰³⁾ Articolo abrogato dalla legge 3 febbraio 2003, n.14, art. 16 comma 7

LEGGE 6 MARZO 1998, N. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

GU 12 marzo 1998, n. 59, SO n. 59

Art. 35. Attività professionali

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere della scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

DM 4 AGOSTO 2000

Determinazione delle lauree universitarie

CLASSE 4: SCIENZA DELLA ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- conoscere adeguatamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della rappresentazione, gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi dell'architettura e dell'edilizia;
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi relativi agli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studio seguito ed essere in grado di identificare, formulare e risolvere i problemi dell'architettura e dell'edilizia utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- conoscere adeguatamente gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo dei costi e il processo di produzione e di realizzazione dei manufatti edilizi;
- essere in grado di utilizzare le tecniche e gli strumenti della progettazione dei manufatti edilizi;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, concorrendo e collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione dell'ambiente costruito alle varie scale. Essi potranno esercitare tali competenze: presso enti, aziende pubbliche e private, società di ingegneria, industrie di settore e imprese di costruzione, oltre che nella libera professione e nelle attività di consulenza.

In particolare, i ruoli che i laureati potranno esercitare saranno definiti in rapporto ai diversi campi di applicazione tipici della classe. In tal senso, i curricula dei corsi di laurea si potranno differenziare tra loro, consentendo di perseguire maggiormente, rispetto ad altri, alcuni degli obiettivi formativi indicati oppure di approfondire particolarmente alcuni campi applicativi.

Nel campo dell'architettura i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere le opere di architettura, sia nei loro aspetti logico-formali, compositivi, tipologico-distributivi, strutturali, costruttivi, tecnologici, sia nelle loro relazioni con il contesto storico, fisico e ambientale. In questo campo le competenze specifiche del laureato riguardano le attività connesse con la progettazione architettonica e urbanistica nei diversi ambiti e alle diverse scale di applicazione.

Nel campo dell'edilizia i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere i caratteri tipologici, strutturali e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue componenti materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisico-ambientale, socio-economico e produttivo dell'intervento di trasformazione insediativa. In questo campo le competenze specifiche del laureato riguardano le attività connesse con la progettazione, le attività di rilevamento di aree e manufatti edilizi, l'organizzazione e la conduzione del cantiere edile, la gestione e valutazione economica dei processi edilizi, la direzione tecnico-amministrativa dei processi di produzione industriale di materiali e componenti per l'edilizia, nonché della manutenzione dei manufatti.

Nel campo dell'architettura del paesaggio i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere i caratteri fisico-spaziali ed organizzativi di un contesto ambientale, nelle sue componenti naturali ed antropiche in rapporto alle trasformazioni storiche e al contesto socio-economico e territoriale di appartenenza, e di rilevarlo analizzandone le caratteristiche geo-morfologiche, vegetazionali e insediative. Le competenze specifiche del laureato riguardano le attività di analisi/valutazione,

interpretazione/rappresentazione, progettazione/gestione della trasformazione di aree a valenza naturale prevalente e alla conduzione dei processi tecnico-amministrativi e produttivi connessi.

Nel campo del restauro dei beni architettonici e ambientali i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere un organismo, in rapporto alle sue origini e successive trasformazioni storiche ed al contesto insediativo di appartenenza, e di rilevarlo analizzando le caratteristiche dei materiali che lo compongono e il regime statico delle strutture. Le competenze specifiche del laureato riguardano la definizione, propedeutica al progetto, degli interventi mirati all'arresto dei processi di degrado e di dissesto di manufatti edilizi e contesti ambientali, all'eliminazione e contenimento delle loro cause, nonché alla direzione tecnica dei processi tecnico-amministrativi e produttivi connessi.

I regolamenti didattici dei corsi di studio della classe prevedono, in relazione ad obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, imprese ed enti pubblici e stages presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Potranno inoltre essere previsti specifici curricula dei corsi di laurea della classe definiti in modo da assicurare, con un ulteriore corso di laurea specialistica, il conseguimento di titoli universitari conformi alle direttive europee per la formazione degli architetti (e degli ingegneri edili). In tal caso i regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono un percorso formativo triennale compatibile con le suddette direttive e raccomandazioni, prevedendo in particolare, tra le attività formative, attività di laboratorio per non meno di sessanta crediti complessivi e, in relazione ad obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, imprese ed enti pubblici e stages presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE SCIENTIFICA DI BASE

CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05	Geologia applicata
GEO/07	Petrologia e petrografia
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE DI BASE NELLA STORIA E NELLA RAPPRESENTAZIONE

ICAR/17	Disegno rappresentazione
ICAR/18	Storia dell'architettura

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: ARCHITETTURA E URBANISTICA

ICAR/10	Architettura tecnica
---------	----------------------

ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica

AMBITI DISCIPLINARI: EDILIZIA E AMBIENTE

ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/22	Estimo
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA

ICAR/01	Idraulica
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04	Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/13	Disegno industriale
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/13	Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23	Chimica fisica applicata
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/33	Sistemi elettrici per l'energia

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA,
GIURIDICA, ECONOMICA, SOCIO-POLITICA

AGR/01	Economia ed estimo rurale
AGR/03	Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/05	Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08	Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/13	Chimica agraria
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/05	Zoologia
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia

CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
IUS/01	Diritto privato
IUS/05	Diritto dell'economia
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/14	Diritto dell'unione europea
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia
MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
MED/42	Igiene generale e applicata

SECS-P/01	Economia politica
SECS-P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/12	Storia economica
SPS/04	Scienza politica
SPS/07	Sociologia generale
SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

Nonché i restanti settori scientifico-disciplinari delle aree diverse dalla 08 e 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

CLASSE 7: CLASSE DELLE LAUREE IN URBANISTICA E SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere le conoscenze di base per analizzare i processi di trasformazione della città e del territorio;
- conoscere le teorie, i metodi e le tecniche di analisi delle forme e delle relazioni funzionali dell'ambiente fisico e dei suoi processi evolutivi;
- possedere le conoscenze di base relative alla pianificazione e progettazione urbanistica, territoriale, ambientale;
- essere in grado di analizzare il montaggio e la gestione dei progetti complessi e dei programmi di opere pubbliche;
- possedere le conoscenze di base per valutare gli effetti delle azioni di pianificazione sul contesto insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuendo alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente. Gli ambiti di riferimento potranno essere la libera professione, nonché le attività presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti per la trasformazione ed il governo della città, del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali, società di promozione e progettazione).

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: MATEMATICA, INFORMATICA STATISTICA E DEMOGRAFIA

INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03	Geometria

MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia

AMBITI DISCIPLINARI: ECOLOGIA, GEOGRAFIA E GEOLOGIA

BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
M-DEA/01	Discipline demotnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica

AMBITI DISCIPLINARI: RAPPRESENTAZIONE

ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/17	Disegno

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: ARCHITETTURA E INGEGNERIA

GEO/05	Geologia applicata
ICAR/01	Idraulica
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/04	Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/18	Storia dell'architettura
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ICAR/22	Estimo

AMBITI DISCIPLINARI: DIRITTO, ECONOMIA E SOCIOLOGIA

AGR/01	Economia ed estimo rurale
IUS/01	Diritto privato
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/14	Diritto dell'unione europea
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/05	Psicologia sociale
SECS-P/01	Economia politica
SECS-P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/06	Economia applicata

SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SPS/04	Scienza politica
SPS/07	Sociologia generale
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA UMANISTICA

L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA ARCHITETTONICA, INGEGNERISTICA E DELL'AMBIENTE

AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03	Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/05	Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08	Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/10	Costruzioni rurali e territorio agroforestale
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/14	Pedologia
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/06	Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/07	Petrologia e petrografia
GEO/08	Geochimica e vulcanologia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10	Geofisica della terra solida
ICAR/03	Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale

**CLASSE 41: CLASSE DELLE LAUREE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE
E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI**

OBIETTIVI FORMATI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- essere in grado di intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione, conoscendone le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche e le proprietà dei materiali che lo compongono;
- possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti settori: definizione dei progetti di intervento mirati all'arresto di processi di degrado e di dissesto dei manufatti architettonici storici, di quelli storico-artistici, archivistici, musicali, teatrali, cinematografici; studio delle modalità per la rimozione delle cause del degrado; conservazione dei beni ambientali e dei beni demotnoantropologici, relativamente agli aspetti tecnologici del problema;
- possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale, sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie d'intervento per il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di interesse;
- essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso enti locali e istituzioni specifiche, quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro, della tutela dei beni culturali e del recupero ambientale. In particolare si occuperanno di restauro del libro e della carta, del cuoio e della pergamena; dei dipinti su diversi supporti; delle sculture lignee; dei materiali lapidei e dei mosaici; dei metalli; dei tessili; delle terracotte e dei materiali affini.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE
AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE DI BASE

AGR/06	Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
CHIM/03	Chimica generale e inorganica
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/03	Fisica della materia
FIS/04	Fisica nucleare e subnucleare
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura
INF/01	Informatica
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa

AMBITI DISCIPLINARI: SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE

GEO/05	Geologia applicata e il restauro
GEO/07	Petrologia e petrografia
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/19	Restauro
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
L-ANT/05	Papirologia
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE

BIO/01	Botanica generale
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiane
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

IUS/01	Diritto privato
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/14	Diritto dell'unione europea

**AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE STORICHE, GEOGRAFICHE,
FILOSOFICHE, ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE**

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
----------	--------------------------

L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-FIL-LET/07	Civiltà bizantina
L-OR/01	Storia del vicino oriente antico
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04	Estetica
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/01	Economia politica
SECS-P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE GEOLOGICHE E INGEGNERISTICHE

BIO/07	Ecologia
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ICAR/22	Estimo
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale

CLASSE 42: DISEGNO INDUSTRIALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati di laurea della classe hanno come obiettivo la formazione di “tecnici del progetto” che:

- possiedano conoscenze che li rendano in grado di svolgere la funzione di raccordo tra il momento di ideazione e quello di produzione coprendo le diverse attività che, dalla progettazione del prodotto al suo sviluppo ed ingegnerizzazione fino alla fase di produzione su larga scala, declinano i numerosi apporti tecnico-progettuali che conducono alla definizione del prodotto stesso;
- possiedano conoscenze teoriche e tecniche caratterizzanti i campi delle comunicazioni visive, multimediali e interattive, ed essere in grado di applicarle nella progettazione e realizzazione delle relative interfacce comunicative, dei prodotti industriali e dei servizi;
- siano capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

Compito del laureato è quello di operare direttamente e di collaborare alla produzione nei settori industriali del prodotto, della comunicazione, dei servizi e dei nuovi media.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la libera professione, le istituzioni e gli enti pubblici e privati, gli studi e le società di progettazione, le imprese e le aziende che operano nel campo del disegno industriale, delle comunicazioni visive e multimediali.

Il percorso formativo dei corsi di studio, che può svilupparsi nei diversi orientamenti del prodotto industriale, delle comunicazioni visive, multimediali e interattive, introduce agli strumenti della progettazione, coerentemente col loro sviluppo nei campi del disegno industriale. Ciò comporta una solida preparazione di base nell'ambito delle discipline di progetto, tesa ad approfondirne gli aspetti metodologici e quelli tecnico-operativi. La preparazione richiede altresì l'acquisizione di competenze scientifico-tecnologiche proprie dei settori delle scienze ingegneristiche.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE SCIENTIFICA DI BASE	
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE TECNOLOGICA DI BASE

ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/21	Metallurgia
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-INF/01	Elettronica

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE DI BASE NELLA RAPPRESENTAZIONE E NELL'INFORMAZIONE

ICAR/17	Disegno
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE UMANISTICA DI BASE

ICAR/18	Storia dell'architettura
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi

M-PSI/01 Psicologia generale

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: DESIGN E COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione

AMBITI DISCIPLINARI: TECNOLOGIE INFORMATICHE

INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni

AMBITI DISCIPLINARI: TECNICHE INGEGNERISTICHE

ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ING-IND/14	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16	Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17	Impianti industriali meccanici

AMBITI DISCIPLINARI: ECONOMIA E DIRITTO

ICAR/22	Estimo
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
IUS/01	Diritto privato
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14	Diritto dell'unione europea
SECS-P/01	Economia politica
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese

AMBITI DISCIPLINARI: PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05	Psicologia sociale
SPS/07	Sociologia generale
SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA SCIENTIFICA, INGEGNERISTICA E ARCHITETTONICA

tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree da 01 a 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA UMANISTICA, GIURIDICA, ECONOMICA E SOCIO-POLITICA

tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree da 10 a 14 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

DM 28 NOVEMBRE 2000

Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche

CLASSE 3/S: ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe hanno, analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'Unione pea, competenze pertinenti alla pianificazione, progettazione e gestione dei processi connessi con le configurazioni e modificazioni del paesaggio, nelle sue componenti naturali e antropiche; competenze fondate sulla conoscenza dei caratteri fisici, ecologico-ambientali e socio-culturali del territorio, acquisita utilizzando principi estetici, funzionali e operativi basati su specifiche metodologie tecnico-scientifiche; hanno conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale.

Compito dei laureati specialisti è quello di svolgere analisi, anche complesse e specialistiche, del paesaggio e di operare, con elevata responsabilità, anche coordinando altri operatori, nei campi della pianificazione, progettazione, conservazione e gestione del paesaggio.

I laureati specialisti sono in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Ambiti professionali dell'attività dei laureati specialisti saranno, fra gli altri, la libera professione e funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per le trasformazioni e la conservazione del paesaggio, nonché in società di promozione e di progettazione.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: Discipline della storia e della rappresentazione	
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura
L-ANT/09	Topografia antica

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE SCIENTIFICHE	
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05	Geologia applicata
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/08	Analisi numerica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: ARCHITETTURA

ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica

AMBITI DISCIPLINARI: AMBIENTE

AGR/03	Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/05	Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08	Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/07	Ecologia
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ICAR/01	Idraulica
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
MED/42	Igiene generale e applicata

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE UMANISTICHE, GIURIDICHE,
ECONOMICHE, SOCIOPOLITICHE

AGR/01	Economia ed estimo rurale ecenomiche
ICAR/22	Estimo sociopolitiche
IUS/01	Diritto privato
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/14	Diritto dell'unione europea
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana

L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
M-DEA/01	Discipline demotnoantropologiche
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
SECS-P/02	Politica economica
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SPS/07	Sociologia generale
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE INTEGRATIVE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/13	Chimica agraria
AGR/14	Pedologia
BIO/05	Zoologia
BIO/06	Anatomia comparata e citologia
BIO/08	Antropologia
GEO/01	Paleontologia e paleoecologia
GEO/07	Petrologia e petrografia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
ICAR/03	Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni

CLASSE 4/S: ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- conoscere approfonditamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della rappresentazione, gli aspetti teorico-scientifici oltre che metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per

interpretare e descrivere approfonditamente problemi dell'architettura e dell'edilizia complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;

- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico scientifici, oltre che metodologico-operativi, relativi agli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studio seguito ed essere in grado di utilizzare tali conoscenze per identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi dell'architettura e dell'edilizia complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti della classe sono in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e dell'ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, con piena conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico—costruttivi, gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla società contemporanea. Predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione, coordinando a tali fini, ove necessario, altri specialisti e operatori nei campi dell'architettura, dell'ingegneria edile, dell'urbanistica e del restauro architettonico.

Gli atenei organizzano attività esterne come tirocini e stages.

I laureati specialisti potranno svolgere, oltre alla libera professione, funzioni di elevata responsabilità, tra gli altri, in istituzioni ed enti pubblici e privati (enti istituzionali, enti e aziende pubblici e privati, studi professionali e società di progettazione), operanti nei campi della costruzione e trasformazione delle città e del territorio.

Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attività previste dalle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni i regolamenti didattici di ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto e dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 509/99.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto serimentale o ratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE NELLA STORIA E NELLA RAPPRESENTAZIONE

ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE SCIENTIFICA

CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/05	Geologia applicata
GEO/07	Petrologia e petrografia
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: ARCHITETTURA E URBANISTICA

ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica

AMBITI DISCIPLINARI: EDILIZIA E AMBIENTE

ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/22	Estimo
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA, GIURIDICA,
ECONOMICA, SOCIOPOLITICA

AGR/10	Costruzioni rurali e territorio agroforestale
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
INF/01	Informatica
IUS/01	Diritto privato
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/14	Diritto dell'unione europea
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica

L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
M-DEA/01	Discipline demotnoantropologiche
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
MED/42	Igiene generale e applicata
SECS-P/01	Economia politica
SECS-P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/12	Storia economica
SPS/04	Scienza politica
SPS/07	Sociologia generale
SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA

ICAR/01	Idraulica
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/04	Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/13	Disegno industriale
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/13	Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/22	scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23	Chimica fisica applicata
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/33	Sistemi elettrici per l'energia

CLASSE 10/S: CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe conoscono, in modo approfondito, organismi architettonici complessi di carattere storico, nel loro contesto urbano e territoriale e nel contesto dei sistemi figurativi ad essi contemporanei; analizzano, in modo approfondito, le caratteristiche e le proprietà dei materiali che li compongono; conoscono approfonditamente il regime statico delle loro strutture; individuano le cause di varia natura di degrado o dissesto; programmano e progettano interventi atti al consolidamento, alla riabilitazione, al restauro ed alla valorizzazione e gestione di manufatti e di sistemi storici, urbani e territoriali; hanno conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale. Compito essenziale del laureato specialista è la progettazione e il coordinamento degli interventi mirati all'arresto dei processi di degrado e di dissesto del bene architettonico di carattere storico, nonché all'eliminazione delle loro cause. I laureati specialisti sono in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti della classe potranno operare, con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito delle pubbliche istituzioni preposte alla gestione e all'ordinaria manutenzione del patrimonio architettonico, urbano e ambientale, e potranno svolgere attività professionale nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE STORICO-ARTISTICHE	
ICAR/18	Storia dell'architettura
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna

L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
----------	--------------------------------

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE

ICAR/06	Topografia e cartografia
---------	--------------------------

ICAR/17	Disegno
---------	---------

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE MATEMATICHE, INFORMATICHE, FISICHE E CHIMICHE

CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
---------	-------------------------------------

FIS/01	Fisica sperimentale
--------	---------------------

FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
--------	--

INF/01	Informatica
--------	-------------

ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
------------	--

MAT/03	Geometria
--------	-----------

MAT/05	Analisi matematica
--------	--------------------

MAT/06	Probabilità e statistica matematica
--------	-------------------------------------

MAT/07	Fisica matematica
--------	-------------------

MAT/08	Analisi numerica
--------	------------------

MAT/09	Ricerca operativa
--------	-------------------

SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
-----------	--

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE DELL'ARCHITETTURA E DEL RESTAURO

ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
---------	------------------------------

ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
---------	--------------------------------------

ICAR/15	Architettura del paesaggio
---------	----------------------------

ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
---------	---

ICAR/19	Restauro
---------	----------

L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
----------	---

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE DELL'AMBIENTE, DELLA COSTRUZIONE E DEL DIRITTO

CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
---------	--

GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
--------	--

GEO/05	Geologia applicata
--------	--------------------

GEO/07	Petrologia e petrografia
--------	--------------------------

ICAR/08	Scienza delle costruzioni
---------	---------------------------

ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
---------	---------------------------

ICAR/11	Produzione edilizia
---------	---------------------

ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
------------	------------------------------------

TUS/10	Diritto amministrativo
--------	------------------------

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: Discipline storiche e archeologiche

L-ANT/02	Storia greca
----------	--------------

L-ANT/03	Storia romana
----------	---------------

L-ANT/07	Archeologia classica
----------	----------------------

L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
----------	-----------------------------------

L-ANT/09	Topografia antica
----------	-------------------

L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
----------	--

M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04	Estetica
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE GIURIDICHE, ECONOMICHE, SOCIOPOLITICHE E PSICOLOGICHE

JCAR/22	Estimo
IUS/01	Diritto privato
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/14	Diritto dell'unione europea
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AGR/03	Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/16	Microbiologia agraria
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/05	Zoologia
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
BIO/10	Biochimica
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica

CLASSE 38/S: INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria per l'ambiente e per il territorio, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
- essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;
- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I corsi di laurea specialistica della classe devono inoltre culminare in una importante attività di progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità nella comunicazione.

Gli ambiti professionali tipici per i laureati specializzati della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione, sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche. I laureati specialisti potranno trovare occupazione presso imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo stadio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA	
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

AMBITI DISCIPLINARI: FISICA E CHIMICA

CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

BIO/07	Ecologia
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/05	Geologia applicata
GEO/11	Geofisica applicata
ICAR/01	Idraulica
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/05	Trasporti
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24	Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25	Impianti chimici
ING-IND/27	Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28	Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29	Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: DISCIPLINE INGEGNERISTICHE

Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree 08 e 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA, GIURIDICA, ECONOMICA SOCIO-POLITICA

AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03	Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/05	Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08	Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/10	Costruzioni rurali e territorio agroforestale
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/14	Pedologia
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/06	Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
GEO/07	Petrologia e petrografia
GEO/08	Geochimica e vulcanologia

GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/12	Oceanografia e fisica dell'atmosfera
INF/01	Informatica
IUS/01	Diritto privato
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/14	Diritto dell'unione europea
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SECS-P/12	Storia economica
SPS/04	Scienza politica
SPS/07	Sociologia generale
SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

CLASSE 54/S: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono

- possedere la capacità di interpretare le tendenze e gli esiti possibili delle trasformazioni della città e del territorio, anche in relazione alle dinamiche ed alle morfologie socioeconomiche;
- possedere un'approfondita conoscenza storica per interpretare i processi di stratificazione urbana e territoriale;
- possedere la capacità di applicare le teorie, i metodi, le tecniche, agli atti di pianificazione e progettazione;
- possedere una specifica conoscenza dei metodi e delle tecniche di costruzione dei piani e dei progetti per la città, il territorio, il paesaggio e l'ambiente;
- possedere la capacità di definire strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente;
- possedere un'approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche di organizzazione, valutazione e gestione dei processi e delle procedure;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente (piani e progetti a scala urbana e territoriale, generali, attuativi e di settore, regolamenti e normative); di progettazione urbanistica di interventi complessi e gestione dei relativi processi attuativi; di coordinamento e gestione delle attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; di definizione delle modalità e delle tecniche di comunicazione dei piani e dei progetti; di definizione delle strategie di amministrazioni, istituzioni e imprese, con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente; di svolgimento e coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali e ambientali. Gli ambiti di attività tipici del laureato specialistico sono costituiti dalla libera professione e da istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per le trasformazioni e il governo della città, del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, enti e aziende pubblici e privati e società di promozione e di progettazione).

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA E DEMOGRAFIA	
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
SECS-S/01	Statistica

SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia

AMBITI DISCIPLINARI: ECOLOGIA, GEOGRAFIA E STORIA
DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
ICAR/18	Storia dell'architettura
M-DEA/01	Discipline demotnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia
M-GGR/02	Geografia economico-politica

AMBITI DISCIPLINARI: DIRITTO, ECONOMIA, SOCIOLOGIA

IUS/01	Diritto privato
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/14	Diritto dell'unione europea
SECS-P/01	Economia politica
SPS/07	Sociologia generale

AMBITI DISCIPLINARI: RAPPRESENTAZIONE

ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/17	Disegno

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica

AMBITI DISCIPLINARI: INGEGNERIA E SCIENZE DEL TERRITORIO

GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/05	Geologia applicata
ICAR/04	Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05	Trasporti

AMBITI DISCIPLINARI: ECONOMIA, POLITICA E SOCIOLOGIA

AGR/01	Economia ed estimo rurale
ICAR/22	Estimo
SECS-P/02	Politica economica
SECS-P/07	Economia aziendale
SPS/04	Scienza politica
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio

AMBITI DISCIPLINARI: AMBIENTE

AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03	Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/05	Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08	Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/14	Pedologia
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
ICAR/01	Idraulica
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
MED/42	Igiene generale e applicata

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA UMANISTICA

L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
M-DEA/01	Discipline demografiche e antropologiche
M-GGR/02	Geografia economico-politica
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA ECONOMICA

SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SECS-P/12	Storia economica

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA ARCHITETTONICA, INGEGNERISTICA E DELL'AMBIENTE

AGR/10	Costruzioni rurali e territorio agroforestale
AGR/11	Entomologia generale e applicata
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/06	Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
GEO/07	Petrologia e petrografia

GEO/08	Geochimica e vulcanologia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10	Geofisica della terra solida
GEO/11	Geofisica applicata
ICAR/03	Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/07	Geotecnica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/03	Telecomunicazioni

CLASSE 103/S: TEORIE E METODI DEL DISEGNO INDUSTRIALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

produttivi, tecnico-funzionali e formali), al prodotto intermedio (materiali, semilavorati, componenti) e ai processi

- essere capaci di confrontarsi con le dinamiche d'innovazione che attengono al prodotto finale (negli aspetti tecnico- che ne accompagnano il ciclo di vita (progettuali, produttivi, distributivi, d'uso); con le innovazioni socio-culturali, di consumo e di mercato che hanno diretta influenza sulle strategie produttive, comunicative, distributive che concorrono alla definizione dell'identità dell'impresa (dalla progettazione dei sistemi di servizio a quella dei luoghi e delle modalità di vendita); nonché con gli interventi progettuali sul "contesto" fisico di produzione e d'uso dei prodotti (dagli aspetti qualitativi che contribuiscono a migliorare la percezione e fruizione di un ambiente, ai requisiti ambientali di prodotti, processi comunicativi e di consumo finalizzati a strategie di "sostenibilità");
- essere in grado di confrontarsi con le innovazioni nei campi della comunicazione multimediale, delle numerose declinazioni della progettazione interattiva e ipermediale, della progettazione e produzione di artefatti comunicativi, della realizzazione di interfacce iconiche e tridimensionali, della progettazione di prototipi e modelli tridimensionali;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Campi di riferimento dell'attività dei laureati specialisti della classe sono la libera professione, le istituzioni e gli enti pubblici e privati, gli studi e le società di progettazione, le imprese e le aziende che operano nell'area del disegno industriale, delle comunicazioni visive e multimediali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono:

- una solida formazione che raccolga e finalizzi al progetto, oltre agli aspetti metodologico-operativi e teorico-scientifici della cultura del disegno industriale, anche gli ambiti transdisciplinari della programmazione e organizzazione della produzione, del marketing industriale, dell'analisi settoriale e intersettoriale, dell'economia aziendale, della ingegneria dei materiali, dell'elettrotecnica ed elettronica, dell'ingegneria meccanica e delle tecnologie di

lavorazione, della ricerca operativa e per quanto concerne il versante comunicativo, gli ambiti della ricerca artistica e morfologica, della semiotica e linguistica, dell'estetica e delle scienze dell'informazione, dell'iconologia applicata, della sociologia cognitiva e di tutte le discipline dell'interattività sensoriale fra uomo e sistema artificiale;

- in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende e amministrazioni pubbliche, e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE: DI BASE

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE SCIENTIFICA

CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
MAT/03	Geometria
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/08	Analisi numerica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE TECNOLOGICA

ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/21	Metallurgia
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/01	Elettronica

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE NELLA RAPPRESENTAZIONE E NELL'INFORMAZIONE

ICAR/17	Disegno
INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni

AMBITI DISCIPLINARI: FORMAZIONE UMANISTICA

ICAR/18	Storia dell'architettura
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
M-DEA/01	Discipline demotnoantropologiche
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01	Psicologia generale
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche

ATTIVITÀ FORMATIVE: CARATTERIZZANTI

AMBITI DISCIPLINARI: DESIGN E COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17	Disegno
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione

AMBITI DISCIPLINARI: TECNOLOGIE INFORMATICHE

INF/01	Informatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni

AMBITI DISCIPLINARI: TECNICA INGEGNERISTICA

ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ING-IND/14	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16	Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17	Impianti industriali meccanici

AMBITI DISCIPLINARI: ECONOMIA E DIRITTO

ICAR/22	Estimo
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
IUS/01	Diritto privato
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14	Diritto dell'unione europea
SECS-P/01	Economia politica
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese

AMBITI DISCIPLINARI: PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/05	Psicologia sociale
SPS/07	Sociologia generale
SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi

ATTIVITÀ FORMATIVE: AFFINI O INTEGRATIVE

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA SCIENTIFICA, INGEGNERISTICA ED ARCHITETTONICA

Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree 01,02,03,04,05,06,07,08,09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

AMBITI DISCIPLINARI: CULTURA UMANISTICA, GIURIDICA, ECONOMICA, SOCIOPOLITICA

Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree 10,11,12,13,14 non indicati tra le attività formative caratterizzanti
